

MODIFICA DEL CODICE DELLE OBBLIGAZIONI

Diritto vigente

Titolo ventesimosesto: Della società anonima

Art. 620

A. Nozione

¹ La società anonima è quella che si forma sotto una ditta propria, il cui capitale (capitale azionario), anticipatamente determinato, si divide in parti (azioni) e per i debiti della quale non risponde se non il patrimonio sociale.

² Gli azionisti sono tenuti soltanto alle prestazioni statutarie e non sono personalmente responsabili dei debiti della società.

³ La società anonima può proporsi anche un fine non economico.

Art. 622

C. Azioni

I. Specie

¹ Le azioni sono nominative o al portatore.

² Possono coesistere azioni delle due specie nella proporzione determinata dallo statuto.

³ Lo statuto può disporre che azioni nominative dovranno o potranno essere convertite nella forma al portatore o azioni al portatore nella forma nominativa.

⁴ Il valore nominale dell'azione non può essere inferiore a 1 centesimo.

⁵ I titoli delle azioni devono essere sottoscritti da almeno un amministratore.

La società può stabilire che, anche ove si tratti d'azioni emesse in gran numero, una firma almeno sia autografa.

Avamprogetto

Art. 620

A. (...)

¹ La società anonima è una *società di capitali cui partecipano una o più persone o società commerciali*. Il capitale azionario è stabilito nello statuto. Per i debiti risponde esclusivamente il patrimonio sociale.

² *Ciascun azionista partecipa al capitale azionario con almeno una azione. Egli è tenuto unicamente a pagare il prezzo d'emissione delle sue azioni.*

³ Abrogato

Art. 622

C. (...)

I. Caratteristiche

¹ Le azioni sono nominative.

² *Il valore nominale dell'azione è superiore a zero centesimi.*

³ *I titoli delle azioni emessi devono essere sottoscritti da almeno un amministratore. Lo statuto può prevedere l'obbligo della firma autografa.*

⁴ Abrogato

⁵ Abrogato

Art. 626

E. Statuto

I. Disposizioni richieste dalla legge

¹ Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

1. la ditta e la sede della società;
2. lo scopo della società;
3. l'ammontare del capitale azionario e dei conferimenti effettuati;
4. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
5. la convocazione dell'assemblea generale ed il diritto di voto degli azionisti;
6. gli organi incaricati dell'amministrazione e della revisione;
7. la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali.

Art. 626

E. (...)

I. (...)

¹ Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

1. (...).
2. (...).
3. (...).
4. *il numero e il valore nominale delle azioni;*
5. (...).
6. (...).
7. (...).

Art. 627

II. Altre disposizioni

1. In genere

Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:

1. la modificazione dello statuto in deroga alle norme legali;
2. l'attribuzione di quote di utili;
3. l'attribuzione d'interessi per il periodo d'avviamento;
4. la limitazione della durata della società;
5. le pene convenzionali per il caso in cui i conferimenti non siano effettuati tempestivamente;
6. l'aumento autorizzato e condizionale del capitale;
7. l'ammissione della conversione di azioni nominative nella forma al portatore e di azioni al portatore nella forma nominativa;
8. la limitazione della facoltà di trasferire le azioni nominative;
9. i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni, come pure i buoni di partecipazione, i buoni di godimento e la concessione di vantaggi speciali;
10. la limitazione del diritto di voto degli azionisti e del loro diritto di farsi rappresentare;
11. i casi, non previsti dalla legge, nei quali l'assemblea generale può deliberare solo a maggioranza qualificata;
12. la facoltà di delegare la gestione a singoli membri del consiglio d'amministrazione o a terzi;
13. l'organizzazione e le attribuzioni dell'ufficio di revisione eccedenti l'ambito fissato dalla legge.

Art. 627

II. (...)

1. (...)

Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:

1. (...);
2. *la sottoscrizione delle azioni mediante firma autografa;*
3. (...); ex n. 2.
4. *le competenze dell'assemblea generale concernenti la determinazione delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione, nonché delle persone loro vicine, come pure quelle concernenti l'attribuzione di opzioni ai collaboratori;*
5. (...); ex n. 3.
6. (...); ex n. 4.
7. (...); ex n. 5.
8. *l'aumento condizionale del capitale e la forbice di capitale;*
9. *(concerne solo il testo tedesco);*
10. la limitazione della facoltà di trasferire le azioni;
11. (...); ex n. 10.
12. *la facoltà di tenere l'assemblea generale all'estero;*
13. *l'utilizzo di media elettronici per la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea generale;*
14. (...); ex n. 11.
15. *la presenza di rappresentanti di taluni gruppi di azionisti o di una corporazione di diritto pubblico nel consiglio d'amministrazione;*
16. *l'elezione del presidente del consiglio d'amministrazione e le modalità di decisione di tale organo, qualora si deroghi alle disposizioni legali;*
17. (...); ex n. 12.
18. *le condizioni alle quali il consiglio d'amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea generale e a proporre misure di risanamento;*
19. (...); ex n. 13.
20. *l'impiego del patrimonio della società disciolta, qualora si deroghi alle disposizioni legali.*

Art. 628**Art. 630**

2. Sottoscrizione delle azioni

Per essere valida, la sottoscrizione deve contenere:

1. l'indicazione del numero, del valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo d'emissione delle azioni;
2. l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo d'emissione.

Art. 632

III. Conferimenti

1. Conferimento minimo

¹ All'atto della costituzione della società i sottoscrittori devono aver liberato almeno il 20 per cento del valore nominale di ogni azione.

² In ogni caso, la somma dei conferimenti effettuati non deve essere inferiore a 50 000 franchi.

Art. 633

2. Prestazione dei conferimenti

a. Versamenti

¹ I conferimenti in denaro devono essere depositati presso un istituto soggetto alla legge federale su le banche e le casse di risparmio ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società.

² L'istituto può consegnare questa somma alla società solo dopo l'iscrizione di quest'ultima nel registro di commercio.

Art. 628

Abrogato

Art. 630

2. (...)

Per essere valida, la sottoscrizione deve contenere:

1. l'indicazione del numero, del valore nominale, *della categoria e del prezzo d'emissione delle azioni*;
2. (...).

Art. 632

III. (...)

1. (...)

¹ All'atto della costituzione della società i sottoscrittori devono aver liberato almeno il 25 per cento del valore nominale di ogni azione.

² (...).

Art. 633

2. (...)

a. (...)

¹ (...).

² (...).

³ Sono considerati conferimenti in denaro *i versamenti effettuati in franchi svizzeri o in un'altra valuta liberamente convertibile*.

Art. 634

b. Conferimenti in natura

I conferimenti in natura valgono come copertura solo qualora:

1. siano effettuati in base ad un contratto stipulato in forma scritta o con atto pubblico;
2. la società, dal momento della sua iscrizione nel registro di commercio, possa disporre immediatamente come proprietaria od ottenga il diritto incondizionato di chiederne l'iscrizione nel registro fondiario;
1. sia stata esibita una relazione sulla costituzione con attestazione di verifica.

Art. 634

b. (...)

¹ I conferimenti in natura valgono come copertura solo qualora:

1. *siano iscrivibili all'attivo;*
2. *possano confluire nel patrimonio della società;*
3. *la società possa liberamente disporre dal momento della loro notificazione all'ufficio del registro di commercio o, nel caso di un fondo, ottenga il diritto incondizionato di chiederne l'iscrizione nel registro fondiario;*
4. *possano essere realizzati mediante il loro trasferimento a terzi.*

² *Il conferimento in natura va stipulato per scritto. Il contratto richiede l'atto pubblico se per il trasferimento dell'oggetto in questione è prescritta tale forma.*

³ *È sufficiente un solo atto pubblico anche quando i fondi sono situati in più Cantoni. L'atto è steso da un pubblico ufficiale nel luogo di sede della società.*

⁴ *L'oggetto del conferimento in natura e le azioni emesse quale corrispettivo devono essere iscritti nel registro di commercio.*

Art. 634a*** Art. 642**

III. Conferimenti in natura, assunzione di beni e vantaggi speciali
L'oggetto dei conferimenti in natura e le azioni emesse quale corrispettivo, l'oggetto dell'assunzione di beni e la controprestazione della società, come pure il contenuto e il valore dei vantaggi speciali devono essere iscritti nel registro di commercio.

* Si veda il disegno-di revisione della Sagl; FF 2002 2950

Art. 634a nuovo

c. Liberazione per compensazione

¹ *La liberazione può aver luogo mediante compensazione. I crediti derivanti da prestazioni degli azionisti o di persone loro vicine possono essere compensati soltanto se tali prestazioni possono essere oggetto di un conferimento in denaro o in natura.*

² *In caso di risanamento, la compensazione di un credito vale quale copertura anche se il credito non è più interamente coperto dagli attivi, purché nella società siano affluiti fondi di entità pari a quella del credito. Sono fatte salve le disposizioni sulla perdita di capitale e l'eccedenza di debiti.*

³ *La liberazione mediante compensazione e le azioni emesse quale corrispettivo devono essere iscritte nel registro di commercio.*

Art. 634b (nuova numerazione)**Art. 636 nuovo**

IV Assunzione di beni

¹ *Qualora la società assuma o si proponga di assumere beni da azionisti o da una persona loro vicina, l'oggetto di questa assunzione e la controprestazione della società devono essere iscritti nel registro di commercio.*

² *Le disposizioni sull'assunzione di beni si applicano unicamente ai beni che possono essere oggetto di un conferimento in natura.*

³ *La società può far iscrivere nel registro di commercio altri negozi giuridici.*

Art. 642

V. *Vantaggi speciali*

¹ *Qualora, al momento della costituzione della società, siano pattuiti speciali vantaggi a favore dei promotori o d'altre persone, lo statuto deve indicare i nomi dei beneficiari e, in modo preciso, il contenuto ed il valore di tali vantaggi.*

² *Il contenuto e il valore dei vantaggi speciali devono essere iscritti nel registro di commercio.*

Art. 650

K. Aumento del capitale azionario

I. Aumento ordinario e aumento autorizzato

1. Aumento ordinario

¹ L'aumento del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale e deve essere attuato dal consiglio d'amministrazione entro tre mesi.

² La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare:

1. l'ammontare nominale totale dell'aumento e l'ammontare dei conferimenti da effettuare;
2. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie;
3. il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo;
4. la specie dei conferimenti e, in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite;
5. in caso di assunzione di beni, il suo oggetto, il nome dell'alienante e la controprestazione della società;
6. in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore del vantaggio e il nome dei beneficiari;
7. ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;
8. ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure l'utilizzazione dei diritti d'opzione non esercitati o soppressi;
9. le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente.

³ Qualora l'aumento del capitale non sia iscritto nel registro di commercio nel termine di tre mesi, la deliberazione dell'assemblea generale decade.

Art. 651**Art. 650**

K. Aumento e riduzione del capitale azionario

I. Aumento ordinario

1. *Deliberazione dell'assemblea generale*

¹ L'aumento del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale.

² La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare:

1. (...).
2. il numero e il valore nominale delle azioni, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie;
3. (...);
4. la specie dei conferimenti;
5. in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite;
6. *in caso di liberazione per compensazione, il credito compensato, il nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite;*
7. (...); ex n. 5.
8. (...); ex n. 6.
9. ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni;
10. (...); ex n. 8.
11. (...); ex n. 9.

³ *Entro sei mesi a contare dalla deliberazione dell'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione deve notificare per iscrizione all'ufficio del registro di commercio l'aumento di capitale; in caso contrario la deliberazione decade.*

Art. 651 - 651a

Abrogati

Art. 652

3. Disposizioni comuni

a. Sottoscrizione di azioni

¹ Le azioni sono sottoscritte in un documento speciale (scheda di sottoscrizione) secondo le norme vigenti per la costituzione.

² La scheda di sottoscrizione deve riferirsi alla deliberazione d'aumento presa dall'assemblea generale, oppure alla deliberazione con cui l'assemblea generale ha autorizzato l'aumento del capitale e alla decisione d'aumento presa dal consiglio d'amministrazione. Se la legge prescrive un prospetto d'emissione, la scheda di sottoscrizione vi si riferisce parimenti.

³ La scheda di sottoscrizione che non fissa un termine perde il suo carattere vincolante tre mesi dopo che sia stata firmata.

Art. 6522. *Sottoscrizione di azioni*

¹ (...).

² (...).

³ La scheda di sottoscrizione che non fissa un termine perde il suo carattere vincolante *sei* mesi dopo che sia stata firmata.

Art. 652a

b. Prospetto d'emissione

¹ Qualora nuove azioni siano offerte in sottoscrizione pubblica, la società dà in un prospetto d'emissione raggugli su:

1. il contenuto dell'iscrizione figurante nel registro di commercio, eccettuate le indicazioni concernenti le persone autorizzate a rappresentare la società;
2. l'ammontare attuale e la composizione del capitale azionario, con la menzione del numero, del valore nominale e della specie delle azioni, come pure dei privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;
3. le disposizioni statutarie relative all'aumento autorizzato o condizionale del capitale;
4. il numero dei buoni di godimento e il contenuto dei diritti ad essi inerenti;
5. l'ultimo conto annuale e l'ultimo conto di gruppo con la relazione di revisione e, ove questi conti risalgano a più di sei mesi, i conti intermedi;
6. i dividendi pagati negli ultimi cinque anni o dalla costituzione in poi;
7. la deliberazione relativa all'emissione di nuove azioni.

² È pubblica ogni offerta di sottoscrizione non rivolta a una cerchia limitata di persone.

* ³ Il consiglio d'amministrazione delle società che non dispongono di un ufficio di revisione fa allestire una relazione di revisione da un revisore abilitato e rende conto del risultato della revisione nel prospetto d'emissione.

* Si veda il disegno concernente l'obbligo di revisione; disposizione introdotta nell'ambito dei dibattiti parlamentari

Art. 652a

3. (...)

¹ Qualora nuove azioni siano offerte in sottoscrizione pubblica, la società dà in un prospetto d'emissione raggugli su:

1. *(concerne solo il testo tedesco)*;
2. l'ammontare attuale e la composizione del capitale azionario, con la menzione *del numero e del valore nominale delle azioni*, come pure dei privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;
3. le disposizioni statutarie relative *all'aumento condizionale del capitale e alla forbice di capitale*;
4. (...);
5. (...);
6. (...);
7. (...).
- ² (...).
- ³ (...).

Art. 652b

c. Diritto d'opzione

¹ Ogni azionista ha diritto alla parte delle nuove azioni emesse che corrisponde alla sua partecipazione anteriore.

² La deliberazione dell'assemblea generale di aumentare il capitale azionario può sopprimere il diritto d'opzione soltanto per gravi motivi. Sono gravi motivi segnatamente l'assunzione di imprese o parti d'impresa o partecipazioni, nonché la compartecipazione dei lavoratori. Nessuno dev'essere avvantaggiato o svantaggiato in modo incongruo dalla soppressione del diritto d'opzione.

³ La società non può, in seguito a limitazione statutaria della trasferibilità delle azioni nominative, impedire l'esercizio del diritto di acquistare azioni all'azionista cui lo abbia concesso.

Art. 652d

e. Aumento mediante capitale proprio

Art- 652e

f. Relazione sull'aumento del capitale

Art. 652f

g. Attestazione di verifica

* ¹ Un revisore abilitato verifica la relazione sull'aumento del capitale e attesta per scritto che è completa e conforme alla realtà.

² L'attestazione di verifica non è necessaria se i conferimenti relativi al nuovo capitale azionario sono effettuati in denaro, il capitale azionario non è aumentato al fine di procedere ad un'assunzione di beni e i diritti d'opzione non sono limitati o soppressi.

* Si veda il disegno concernente l'obbligo di revisione; disposizione introdotta nell'ambito dei dibattiti parlamentari

Art. 652b

4. (...)

¹ (...).

² *Il diritto d'opzione è salvaguardato se un istituto sottostante alla legge sulle banche sottoscrive le azioni impegnandosi a offrirne l'acquisto agli azionisti in ragione della loro partecipazione anteriore. È nulla la consegna di azioni operata in violazione di tale impegno.*

³ (...). Ex cpv. 2.

⁴ La società non può, in seguito a limitazione statutaria della trasferibilità delle azioni, impedire l'esercizio del diritto di acquistare azioni all'azionista cui lo abbia concesso.

⁵ *L'esercizio del diritto d'opzione non può essere ostacolato in modo incongruo.*

⁶ *Il prezzo d'emissione delle azioni può essere notevolmente inferiore al loro valore reale soltanto se il diritto d'opzione è negoziabile.*

Art. 652d

5. (...) Nuova numerazione

Art. 652e

6. (...) Nuova numerazione

Art. 652f

7. *Relazione di verifica*

¹ (...).

² *La relazione di verifica non è necessaria se i conferimenti relativi al nuovo capitale azionario sono effettuati in denaro, il capitale azionario non è aumentato al fine di procedere ad un'assunzione di beni e i diritti d'opzione non sono limitati o soppressi.*

Art. 652g

h. Modificazione dello statuto e accertamenti

¹ Ricevuta la relazione sull'aumento del capitale e, se necessaria l'attestazione di verifica, il consiglio d'amministrazione modifica lo statuto e accerta che:

1. tutte le azioni sono validamente sottoscritte;
2. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d'emissione;
3. i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge, dallo statuto o dalla deliberazione dell'assemblea generale.

² La decisione e gli accertamenti devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda l'aumento del capitale e attesta che sono stati esibiti al consiglio d'amministrazione.

³ All'atto pubblico devono essere acclusi lo statuto modificato, la relazione sull'aumento, l'attestazione di verifica, come pure i contratti riguardanti i conferimenti in natura e i contratti esistenti di assunzione di beni.

Art. 652h

i. Iscrizione nel registro di commercio; nullità delle azioni emesse prima dell'iscrizione

¹ Il consiglio d'amministrazione notifica per iscrizione al registro di commercio la modificazione dello statuto e gli accertamenti da lui fatti.

² Alla notificazione si devono unire:

1. l'atto pubblico relativo alla deliberazione dell'assemblea generale e quello relativo alla decisione del consiglio d'amministrazione, con gli allegati;
2. una copia autentica dello statuto modificato.

³ Le azioni emesse prima dell'iscrizione dell'aumento del capitale sono nulle; la nullità non influisce sugli obblighi derivanti dalla loro sottoscrizione.

Art. 652g

8. *Adeguamento dello statuto*

¹ Ricevuta la relazione sull'aumento del capitale e, se necessaria, *la relazione di verifica*, il consiglio d'amministrazione modifica lo statuto e accerta che:

1. (...);
2. (...);
3. (...).

² (...).

³ Abrogato

Art. 652h

9. (...)

¹ Il consiglio d'amministrazione notifica per iscrizione *all'ufficio del registro di commercio* la modificazione dello statuto e gli accertamenti da lui fatti.

² (...). Ex cpv. 3.

³ Abrogato

Art. 653

II. Aumento condizionale

1. Principio

¹ L'assemblea generale può decidere un aumento condizionale del capitale accordando nello statuto ai titolari di nuove obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari nei confronti della società o delle società facenti parte del suo gruppo, come pure ai lavoratori, il diritto di acquistare nuove azioni (diritti di conversione o d'opzione).

² Il capitale azionario aumenta senz'altro al momento e nella misura in cui tali diritti di conversione o d'opzione sono esercitati e in cui gli obblighi di conferimento sono adempiuti mediante compensazione o in denaro.

Art. 653b

3. Base statutaria

¹ Lo statuto deve indicare:

1. l'ammontare nominale dell'aumento condizionale del capitale;
2. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
3. la cerchia dei titolari dei diritti di conversione o d'opzione;
4. la soppressione dei diritti d'opzione degli attuali azionisti;
5. i privilegi inerenti a determinate categorie d'azioni;
6. la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative.

² Se agli azionisti non è offerta previamente la sottoscrizione delle obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari dotate di diritti di conversione o d'opzione, lo statuto deve inoltre indicare:

1. le condizioni d'esercizio dei diritti di conversione o d'opzione;
2. i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d'emissione.

³ Sono nulli i diritti di conversione o d'opzione accordati prima dell'iscrizione nel registro di commercio della disposizione statutaria sull'aumento condizionale del capitale.

Art. 653

II. (...)

1. *Deliberazione dell'assemblea generale*

¹ *L'assemblea generale può prevedere un aumento condizionale del capitale accordando nello statuto agli azionisti, ai titolari di nuove obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari nei confronti della società o delle società facenti parte del suo gruppo, come pure ai lavoratori, il diritto di acquistare nuove azioni (diritti di conversione o d'opzione).*

² *La deliberazione dell'assemblea generale decade se il consiglio d'amministrazione non la notifica per iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro trenta giorni.*

³ (...) Ex cpv. 2

Art. 653b

3. (...)

¹ Lo statuto deve indicare:

1. (...);
2. *il numero e il valore nominale* delle azioni;
3. (...);
4. *se necessario, la soppressione o la limitazione* dei diritti d'opzione degli attuali azionisti;
5. (...).
6. *la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni.*

² Se agli azionisti non è offerta previamente la sottoscrizione delle obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari dotate di diritti di conversione o d'opzione, lo statuto deve inoltre indicare:

1. (...);
2. (...).
- 3 (...).

Art. 653c

4. Tutela degli azionisti

¹ Qualora l'aumento condizionale del capitale sia connesso con l'emissione di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari dotate di diritti di conversione o d'opzione, agli azionisti deve essere offerta previamente la sottoscrizione di tali obbligazioni nella stessa proporzione della loro partecipazione anteriore.

² Questo diritto preferenziale di sottoscrizione può essere limitato o soppresso in caso di gravi motivi.

³ La soppressione del diritto d'opzione, necessaria per procedere a un aumento condizionale del capitale, e la limitazione o soppressione del diritto preferenziale di sottoscrizione non devono avvantaggiare o svantaggiare alcuno in modo incongruo.

Art. 653d

5. Tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione

¹ Il creditore o lavoratore titolare di un diritto di conversione o d'opzione che gli permetta di acquistare azioni nominative non può essere impedito nell'esercizio di tale diritto in virtù di una limitazione della trasferibilità delle azioni nominative, a meno che questa riserva non sia stata prevista nello statuto e nel prospetto d'emissione.

² I diritti di conversione o d'opzione possono essere pregiudicati per effetto di un aumento del capitale azionario, di un'emissione di nuovi diritti di conversione o di opzione o in altra guisa, soltanto se il prezzo di conversione è abbassato o una compensazione adeguata è accordata in altro modo ai titolari oppure se anche gli azionisti subiscono lo stesso pregiudizio.

Art. 653c

4. (...)

¹ *Le disposizioni concernenti il diritto d'opzione in caso di aumento ordinario del capitale si applicano ai diritti d'opzione accordati nell'ambito di un aumento condizionale.*

² (...). Ex cpv. 1.

³ Questo diritto preferenziale di sottoscrizione può essere limitato o soppresso in caso di gravi motivi. *Nelle società con azioni quotate in borsa, il diritto preferenziale può essere limitato o soppresso se è garantito che gli azionisti possano mantenere la loro quota di partecipazione acquistando i titoli emessi a condizioni accettabili.*

Art. 653d

5. (...)

¹ *L'azionista, il creditore o il lavoratore titolare di un diritto di conversione o d'opzione che gli permetta di acquistare azioni non può essere impedito nell'esercizio di tale diritto in virtù di una limitazione della trasferibilità delle azioni, a meno che questa riserva non sia stata prevista nello statuto e nel prospetto d'emissione.*

² (...).

Art. 653f

b. Attestazione di verifica

* ¹ Alla fine di ogni esercizio, o anteriormente se il consiglio d'amministrazione lo chiede, un perito revisore abilitato verifica se l'emissione delle nuove azioni sia avvenuta conformemente alla legge, allo statuto e, qualora fosse necessario, al prospetto d'emissione.

² Egli attesta per scritto tale conformità.

* Si veda il disegno concernente l'obbligo di revisione; disposizione introdotta nell'ambito dei dibattiti parlamentari

Art. 653g

c. Adeguamento dello statuto

¹ Ricevuta l'attestazione di verifica, il consiglio d'amministrazione accerta con atto pubblico il numero, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie e lo stato del capitale azionario alla fine dell'esercizio annuale o al momento della verifica. Esso procede agli adeguamenti statutari necessari.

² Il pubblico ufficiale accerta nell'atto pubblico che l'attestazione di verifica contiene le indicazioni richieste.

***Art. 653i**

7. Abrogazione

¹ Dopo che un perito revisore abilitato abbia accertato per scritto l'estinzione dei diritti di conversione o d'opzione, il consiglio d'amministrazione abroga le disposizioni statutarie sull'aumento condizionale del capitale.

² Il pubblico ufficiale accerta nell'atto pubblico che la relazione di revisione contiene le indicazioni richieste.

* Si veda il disegno concernente l'obbligo di revisione; disposizione introdotta nell'ambito dei dibattiti parlamentari

Art. 653fb. *Relazione di verifica*

Alla fine di ogni esercizio un perito revisore abilitato presenta una relazione di verifica in cui accerta se l'emissione delle nuove azioni sia avvenuta conformemente alla legge, allo statuto e, qualora fosse necessario, al prospetto d'emissione. Il consiglio d'amministrazione può disporre una verifica prima della fine dell'esercizio.

² Abrogato

Art. 653g

c. (...)

¹ Ricevuta la *relazione di verifica*, il consiglio d'amministrazione accerta con atto pubblico:

1. *il numero e il valore nominale delle nuove azioni emesse;*
2. *se del caso, i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;*
3. *lo stato del capitale azionario alla fine dell'esercizio annuale o al momento della verifica.*

² *Esso procede agli adeguamenti statutari necessari.*

³ Il pubblico ufficiale accerta nell'atto pubblico che *la relazione di verifica* contiene le indicazioni richieste.

Art. 653i

7. (...)

¹ *Il consiglio d'amministrazione abroga le disposizioni statutarie sull'aumento condizionale del capitale se:*

1. *i diritti di conversione o d'opzione sono estinti;*
2. *non sono stati concessi diritti di conversione o d'opzione;*
3. *tutti i titolari, o parte di essi, rinunciano per scritto all'esercizio dei diritti di conversione o d'opzione loro concessi.*

² *Lo statuto può essere modificato soltanto se un perito revisore abilitato attesta in una relazione di verifica che sono riunite le condizioni necessarie.*

³ *La deliberazione relativa alla modifica dello statuto non richiede l'atto pubblico.*

Si veda l'art. 732

Art. 653j nuovo

III. Riduzione del capitale

1. Riduzione ordinaria del capitale

a. Deliberazione di riduzione

¹ *La riduzione del capitale azionario e della quota di liberazione del capitale è deliberata dall'assemblea generale. Il consiglio d'amministrazione prepara ed esegue la riduzione.*

² *Il capitale azionario può essere ridotto a una somma inferiore a 100 000 franchi soltanto se è simultaneamente sostituito, sino a concorrenza di almeno 100 000 franchi, con capitale nuovo da versare interamente.*

³ *La deliberazione dell'assemblea generale relativa alla riduzione del capitale azionario richiede l'atto pubblico.*

Art. 653k nuovo

b. Condizioni

¹ *L'assemblea generale può decidere di ridurre il capitale azionario se:*

- 1. il consiglio d'amministrazione ha operato la diffida ai creditori;*
- 2. i creditori che ne hanno fatto richiesta sono stati soddisfatti o garantiti;*
- 3. un perito revisore abilitato attesta per scritto che i debiti della società rimarranno interamente coperti nonostante la riduzione del capitale azionario;*
- 4. il perito revisore abilitato che ha redatto la relazione di verifica è presente all'assemblea generale.*

² *La deliberazione di riduzione deve:*

- 1. constatare che le condizioni previste dalla legge sono adempiute;*
- 2. prendere atto dell'esito della verifica compiuta dal perito revisore;*
- 3. definire le modalità di riduzione del capitale azionario;*
- 4. definire la destinazione dei fondi propri resisi disponibili a seguito della riduzione del capitale.*

Si veda l'art. 733

Art. 653l nuovo

c. Diffida ai creditori e garanzie

¹ Prima di proporre all'assemblea generale la riduzione del capitale azionario, il consiglio d'amministrazione informa i creditori che possono esigere garanzie se producono i loro crediti. La diffida ai creditori deve essere pubblicata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed altresì nella forma prevista dallo statuto.

² La società garantisce i crediti se i creditori ne fanno richiesta entro due mesi dalla terza pubblicazione della diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

³ L'obbligo di prestare garanzia si estingue se la società comprova che la riduzione del capitale azionario non compromette la soddisfazione del credito.

⁴ In luogo della costituzione di garanzie, la società che vi è tenuta può soddisfare il credito.

⁵ Le garanzie fornite ai creditori divengono caduche se l'assemblea generale non approva la riduzione del capitale azionario.

Art. 653m nuovo

d. Relazione di verifica di un perito revisore

¹ La società deve fare attestare da un perito revisore abilitato che i debiti della società rimarranno interamente coperti nonostante la riduzione del capitale azionario.

² La relazione di verifica del perito revisore abilitato tiene conto dell'esito della diffida ai creditori di cui all'articolo 653l.

³ La relazione di verifica del perito revisore abilitato è acclusa alla deliberazione di riduzione.

Art. 653n nuovo

e. Modificazione dello statuto; iscrizione nel registro di commercio

¹ *Dopo la riduzione del capitale azionario, il consiglio d'amministrazione modifica lo statuto e accerta che la riduzione sia stata operata conformemente alla legge, allo statuto e alla deliberazione dell'assemblea generale.*

² *La decisione e gli accertamenti devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda la riduzione del capitale e attesta che sono stati esibiti a lui stesso e al consiglio d'amministrazione.*

³ *Entro trenta giorni dalla deliberazione, il consiglio d'amministrazione deve notificare per iscrizione all'ufficio del registro di commercio la modificazione dello statuto e gli accertamenti da lui fatti.*

Art. 653o nuovo

2. Riduzione e aumento simultanei

a. Principio

Se la società riduce il capitale azionario, sostituendo nello stesso tempo l'ammontare della riduzione con capitale nuovo da versare interamente, lo statuto non va adeguato. Le disposizioni relative all'aumento ordinario di capitale non sono applicabili.

Art. 653p

b. Soppressione delle azioni

¹ *Se il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato, i diritti degli azionisti decadono all'atto della riduzione. Le azioni emesse devono essere soppresse.*

² (...).

Art. 653q nuovo

3. Riduzione del capitale in caso di bilancio in disavanzo

¹ *Tanto la diffida ai creditori quanto la garanzia dei loro crediti possono essere omessi se, per togliere un'eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite, il capitale azionario è ridotto di un importo che non superi siffatta eccedenza.*

² *Per il rimanente, sono applicabili le disposizioni relative alla riduzione ordinaria del capitale.*

***Art. 732a**

*Si veda il disegno di revisione della Sagl; FF 2002 2950

Si veda l'art. 735

Art. 653r nuovo*IV. Forbice di capitale**1. Autorizzazione*

¹ *L'assemblea generale può adottare una disposizione statutaria che autorizzi il consiglio d'amministrazione a modificare il capitale azionario entro una forbice predeterminata e per una durata massima di cinque anni. Essa determina il capitale massimo e il capitale di base entro i quali il consiglio d'amministrazione può aumentare o ridurre il capitale azionario.*

² *Il capitale massimo non può eccedere di oltre la metà il capitale azionario iscritto nel registro di commercio. Il capitale di base non dev'essere inferiore alla metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.*

³ *L'assemblea generale può limitare i poteri del consiglio d'amministrazione prevedendo in particolare che il consiglio d'amministrazione possa unicamente aumentare o ridurre il capitale azionario.*

⁴ *Lo statuto può abilitare il consiglio d'amministrazione a operare un aumento condizionale del capitale entro la forbice di capitale.*

⁵ *Entro 30 giorni dalla deliberazione dell'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione deve notificarla per iscrizione all'ufficio del registro di commercio; in caso contrario la deliberazione decade.*

⁶ *La durata di validità dell'autorizzazione decorre dalla deliberazione dell'assemblea generale.*

⁷ *La deliberazione dell'assemblea generale richiede l'atto pubblico.*

Art. 653s nuovo2. *Basi statutarie*

¹ *Se viene introdotta una forbice di capitale, lo statuto deve indicare:*

1. *il capitale massimo e il capitale di base;*
2. *la durata di validità dell'autorizzazione;*
3. *le restrizioni e le condizioni poste all'autorizzazione;*
4. *il numero e il valore nominale delle azioni, nonché i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;*
5. *il contenuto e il valore dei vantaggi speciali, nonché i nomi dei beneficiari;*
6. *ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni;*
7. *ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione oppure i gravi motivi in base ai quali il consiglio d'amministrazione può limitare o sopprimere tale diritto, come pure l'attribuzione dei diritti d'opzione non esercitati o soppressi;*
8. *le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente.*

² *Allo scadere della durata di validità dell'autorizzazione, il consiglio d'amministrazione abroga le disposizioni statutarie relative alla forbice di capitale. A tal fine non è richiesto l'atto pubblico.*

Art. 653t nuovo3. *Aumento e riduzione del capitale azionario entro la forbice di capitale*

¹ *Il consiglio d'amministrazione può aumentare e ridurre il capitale azionario nei limiti fissati dall'autorizzazione.*

² *Sempre che la legge non disponga altrimenti, sono applicabili per analogia le disposizioni sull'aumento ordinario o condizionale oppure sulla riduzione del capitale.*

³ *A ogni aumento o riduzione del capitale azionario, il consiglio d'amministrazione compie i necessari accertamenti e opera le necessarie modificazioni dello statuto. Emanava le disposizioni necessarie, sempre che non siano contemplate dalla deliberazione dell'assemblea generale.*

⁴ *Dopo ogni aumento o riduzione del capitale, entro trenta giorni dalla decisione il consiglio d'amministrazione deve notificare per iscrizione all'ufficio del registro di commercio l'ammontare corrente del capitale azionario.*

Art. 653u nuovo4. *Aumento o riduzione del capitale azionario a opera dell'assemblea generale*

Se, durante la durata di validità dell'autorizzazione del consiglio d'amministrazione, l'assemblea generale delibera l'aumento o la riduzione del capitale azionario emesso, la deliberazione relativa alla forbice di capitale decade. Lo statuto va modificato di conseguenza.

Art. 653v nuovo5. *Tutela dei creditori*

¹ *L'assemblea generale può prevedere un capitale di base inferiore al capitale azionario iscritto nel registro di commercio se:*

1. *i creditori sono stati diffidati a produrre i loro crediti conformemente all'articolo 653l;*
2. *è stata redatta la relazione di verifica di cui all'articolo 653m.*

² *La diffida ai creditori e la relazione di verifica non sono necessarie se il consiglio d'amministrazione riduce il capitale azionario entro la forbice di capitale.*

³ *Il consiglio d'amministrazione può ridurre il capitale azionario entro la forbice di capitale soltanto se ciò non compromette la soddisfazione del credito.*

Art. 653w nuovo6. *Emissione di azioni*

In caso di aumento del capitale azionario entro la forbice di capitale, le azioni possono essere emesse prima dell'iscrizione dell'aumento nel registro di commercio se il conferimento è effettuato in denaro e il diritto d'opzione è salvaguardato.

Art. 653x nuovo7. *Relazione di verifica*

¹ *In caso di aumento del capitale azionario, alla fine dell'esercizio un perito revisore abilitato presenta una relazione scritta di verifica in cui accerta se le nuove azioni sono state emesse conformemente alla legge, allo statuto e, se del caso, al prospetto d'emissione.*

² *In caso di riduzione del capitale azionario, un perito revisore abilitato attesta in una relazione di verifica che i debiti della società rimarranno interamente coperti nonostante la riduzione del capitale azionario.*

³ *Il consiglio d'amministrazione deve inoltrare la relazione di verifica all'ufficio del registro di commercio entro tre mesi dalla fine dell'esercizio.*

Art. 653y nuovo8. *Indicazioni nell'allegato al conto annuale*

L'allegato al conto annuale deve contenere informazioni concernenti tutti gli aumenti e le riduzioni del capitale azionario operati dal consiglio d'amministrazione. Deve includere anche il contenuto essenziale della relazione di verifica del perito revisore abilitato.

Art. 656a

L. Buoni di partecipazione

I. Nozione; disposizioni applicabili

¹ Lo statuto può prevedere un capitale di partecipazione suddiviso in quote (buoni di partecipazione). Tali buoni di partecipazione sono emessi contro un conferimento, hanno un valore nominale e non accordano diritto di voto.

² Salvo disposizione contraria della legge, le norme sul capitale azionario, sull'azione e sull'azionista sono applicabili anche al capitale di partecipazione, al buono di partecipazione e al partecipante.

³ I buoni di partecipazione devono essere designati come tali.

Art. 656b

II. Capitale di partecipazione e capitale azionario

¹ Il capitale di partecipazione non può eccedere il doppio del capitale azionario.

² Le disposizioni sul capitale minimo e sui conferimenti minimi totali non sono applicabili.

³ In materia di limitazione dell'acquisto delle azioni proprie, di riserva generale, di istituzione di una verifica speciale contro la volontà dell'assemblea generale e di avviso obbligatorio in caso di perdita di capitale, il capitale di partecipazione va aggiunto al capitale azionario.

⁴ L'aumento autorizzato o condizionale del capitale azionario e del capitale di partecipazione non può eccedere in totale la metà della somma del capitale azionario e del capitale di partecipazione esistenti.

⁵ Il capitale di partecipazione può essere creato mediante la procedura dell'aumento autorizzato o condizionale.

Art. 656a

L. (...)

I. (...)

¹ Lo statuto può prevedere un capitale di partecipazione suddiviso in quote (buoni di partecipazione). Tali buoni di partecipazione sono emessi contro un conferimento, hanno un valore nominale e non accordano diritto di voto. *Possono essere nominativi o al portatore.*

² (...).

³ (...).

⁴ *Il capitale di partecipazione può essere creato all'atto della costituzione della società, mediante aumento ordinario o condizionale del capitale oppure, sempre che l'assemblea generale l'abbia previsto, nell'ambito della forbice di capitale.*

Art. 656b

II. (...)

¹ (...). Ex cpv. 2.

² *Il capitale di partecipazione va aggiunto al capitale azionario quando si tratta di:*

1. *costituire la riserva legale (art. 672);*
2. *accertare un'eccedenza di debiti (art. 725 cpv. 1);*
3. *definire i limiti dell'aumento condizionale di capitale (art. 653a);*
4. *determinare il capitale di base e il capitale massimo della forbice di capitale (art. 652i)*

³ *Le soglie previste vanno calcolate separatamente per gli azionisti e i partecipanti nelle disposizioni concernenti:*

1. *l'istituzione di un esame speciale contro il volere dell'assemblea generale;*
2. *l'azione di scioglimento della società;*
3. *l'acquisto di azioni proprie.*

⁴ *Le soglie previste vanno calcolate esclusivamente in base al capitale azionario nelle disposizioni concernenti:*

1. *il diritto di convocare l'assemblea generale;*
2. *il diritto di far iscrivere un oggetto all'ordine del giorno.*

Art. 656c

III. Statuto giuridico del partecipante

1. In genere

¹ Il partecipante non ha diritto di voto né, se lo statuto non stabilisce altrimenti, diritti ad esso inerenti.

² Sono considerati diritti inerenti al diritto di voto il diritto di esigere la convocazione dell'assemblea generale e di prendervi parte, il diritto di ottenere raggugli, di consultare documenti e di proposta.

³ Se lo statuto non gli accorda il diritto di ottenere raggugli, di consultare documenti o di proporre l'istituzione di una verifica speciale (art. 697a segg.), il partecipante può chiedere per scritto all'assemblea generale di ottenere raggugli, di consultare documenti o di istituire una verifica speciale.

Art. 656d

2. Comunicazione della convocazione e delle deliberazioni dell'assemblea generale

¹ La convocazione all'assemblea generale è comunicata ai partecipanti con l'indicazione degli oggetti all'ordine del giorno e le proposte.

² Ogni deliberazione dell'assemblea generale è posta senza indugio a disposizione dei partecipanti presso la sede della società e presso quella delle sue succursali iscritte nel registro di commercio perché ne possano prendere conoscenza. Tale deposito deve essere segnalato nella comunicazione destinata ai partecipanti.

Art. 659

N. Azioni proprie

I. Limitazione dell'acquisto

¹ La società può acquistare azioni proprie solo se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente all'ammontare dei mezzi necessari per l'acquisto, e se il valore nominale complessivo di tali azioni non eccede il 10 per cento del capitale azionario.

² Se sono acquistate azioni nominative nell'ambito di una restrizione della trasferibilità, il limite massimo è del 20 per cento. Nella misura in cui eccedono il 10 per cento del capitale azionario, le azioni proprie devono, nel termine di due anni, essere alienate o annullate mediante una riduzione del capitale.

Art. 656c

III. (...)

1 (...)

¹ (...)² (...)

³ *Alle condizioni previste per l'azionista, il partecipante ha diritto di istituire un esame speciale. Se lo statuto non gli accorda diritti più ampi, il partecipante può chiedere per scritto all'assemblea generale di ottenere raggugli, di consultare documenti o di istituire un esame speciale.*

Art. 656d

2. (...)

(...).

² Abrogato**Art. 659**

N. (...)

I. (...)

¹ La società può acquistare azioni proprie solo se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente all'ammontare dei mezzi necessari per l'acquisto.

² *Non possono essere acquistate azioni proprie in misura eccedente il 10 per cento del capitale azionario.*

³ *Se le azioni sono acquistate nell'ambito di una restrizione della trasferibilità o di un'azione di scioglimento, il limite massimo è del 20 per cento. Nella misura in cui eccedono il 10 per cento del capitale azionario, le azioni proprie devono, nel termine di due anni, essere alienate o annullate mediante una riduzione del capitale.*

Osservazione in merito all'abrogazione degli articoli 662 - 670:

Le nuove disposizioni in materia di contabilità e rendiconto si trovano agli articoli 957 segg. A causa della nuova collocazione di tali norme, non è possibile presentare una tabella sinottica del diritto vigente e delle nuove disposizioni.

Art. 671

C. Riserve

I. Riserve legali

1. Riserva generale

¹ Il 5 per cento dell'utile dell'esercizio è assegnato alla riserva generale sino a che questa abbia raggiunto il 20 per cento del capitale azionario versato.

² Sono altresì assegnati a questa riserva, anche quando essa abbia raggiunto l'ammontare legale:

1. il ricavo proveniente dall'emissione di azioni ed eccedente il loro valore nominale, dopo copertura delle spese d'emissione, nella misura in cui non sia utilizzato per ammortamenti o a scopi di previdenza;
2. il saldo dei versamenti effettuati su azioni annullate, diminuito della perdita che fosse stata subita con le azioni emesse in loro sostituzione;
3. il 10 per cento degli importi distribuiti a titolo di partecipazione all'utile dopo il versamento di un dividendo del 5 per cento.

³ La riserva generale, in quanto non superi la metà del capitale azionario, può essere adoperata solo per sopperire a perdite o per prendere misure che permettano all'impresa di reggersi in tempo di cattivo andamento degli affari, d'evitare la disoccupazione dei propri dipendenti o d'attenuarne le conseguenze.

⁴ Le disposizioni contenute nel capoverso 2 numero 3 e nel capoverso 3 non si applicano alle società il cui scopo consiste prevalentemente nella partecipazione ad altre imprese (società holding).

⁵ Salve le disposizioni del diritto pubblico, le imprese di trasporto concessionarie non sono soggette all'obbligo di costituire la riserva.

Art. 662 - 670

Abrogati

Art. 671

C. (...)

I. Riserva da capitale

¹ Vanno assegnati alla riserva da capitale:

1. il ricavo proveniente dall'emissione di azioni ed eccedente il loro valore nominale, dopo copertura delle spese d'emissione (aggio);
2. il saldo dei versamenti effettuati su azioni annullate, diminuito dell'eventuale perdita subita con le azioni emesse in loro sostituzione (utile d'annullamento).

² La riserva da capitale può essere adoperata soltanto per sopperire a una perdita di capitale e per liberare il capitale azionario.

³ Abrogato

⁴ Abrogato

⁵ Abrogato

⁶ Abrogato

Art. 671a**Art. 672**

II. Riserve statutarie

1. In genere

¹ Lo statuto può disporre che alla riserva sia assegnata una frazione dell'utile dell'esercizio maggiore del 5 per cento e che la riserva debba ammontare a più del 20 per cento legalmente prescritto del capitale azionario versato.

² Esso può prevedere la costituzione di altre riserve e determinarne la destinazione e l'impiego.

Art. 673

2. A scopo di previdenza a favore di lavoratori

Lo statuto può in particolare prevedere anche la costituzione di riserve destinate a creare e sostenere istituzioni di previdenza a favore di lavoratori dell'impresa.

Art. 671a - art. 671b

Abrogati

Art. 672

II. Riserve da utili

1. Riserva legale

¹ *Alla riserva legale va assegnato il 5 per cento dell'utile dell'esercizio. Prima di assegnare tale importo alle riserve vanno coperte le eventuali perdite riportate.*

² *La riserva legale va alimentata sino a che abbia raggiunto il 50 per cento del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. Nelle società il cui scopo consiste prevalentemente nella partecipazione ad altre imprese (società holding) la riserva legale va alimentata sino a che abbia raggiunto il 20 per cento del capitale azionario iscritto.*

³ *La riserva legale può essere adoperata soltanto per:*

1. *sopperire a perdite;*
2. *prendere misure che permettano all'impresa di proseguire le attività in tempo di cattivo andamento degli affari;*
3. *evitare la disoccupazione dei propri dipendenti o attenuarne le conseguenze.*

Art. 673

2. Altre riserve

¹ *Lo statuto o l'assemblea generale può prevedere la costituzione di riserve e determinarne la destinazione nella misura in cui ciò sia:*

1. *necessario per scopi di sostituzione; o*
2. *giustificato per garantire durevolmente la prosperità dell'impresa, tenendo conto degli interessi degli azionisti.*

² *L'assemblea generale delibera sullo scioglimento di riserve non previste dalla legge.*

Art. 674

III. Relazione tra il dividendo e le riserve

¹ Il dividendo non può essere determinato prima che siano state assegnate alle riserve legali e statutarie le somme loro destinate dalla legge e dallo statuto.

² L'assemblea generale può deliberare la costituzione di riserve che non siano previste dalla legge e dallo statuto o che ne eccedano le esigenze, nella misura in cui ciò sia:

1. necessario per scopi di sostituzione;
2. giustificato per garantire durevolmente la prosperità dell'impresa o la ripartizione di un dividendo quanto costante possibile, tenendo conto degli interessi di tutti gli azionisti.

³ L'assemblea generale può parimenti, anche quando ciò non sia previsto dallo statuto, costituire riserve prelevate sull'utile risultante dal bilancio, con cui creare e sostenere istituzioni di previdenza a favore di lavoratori dell'impresa o destinate ad altri scopi di previdenza.

Art. 678

E. Restituzione di prestazioni

I. In genere

¹ Gli azionisti e gli amministratori, come pure le persone loro vicine, che abbiano riscosso indebitamente e in mala fede dividendi, tantièmes, altre quote di utili o interessi per il periodo d'avviamento, sono tenuti a restituirli.

² Essi devono restituire anche altre prestazioni della società, in quanto siano manifestamente sproporzionate rispetto alla loro controprestazione e alla situazione economica della società.

³ Il diritto di chiedere la restituzione spetta alla società e all'azionista; la domanda giudiziale di quest'ultimo è volta ad una prestazione alla società.

⁴ L'obbligo di restituzione si prescrive in cinque anni dal momento in cui la prestazione è stata ricevuta.

Art. 674III. *Compensazione di perdite*

¹ *Le perdite dell'ultimo esercizio o di precedenti esercizi possono essere riportate.*

² *Le perdite degli esercizi precedenti vanno compensate con gli utili dell'ultimo esercizio.*

³ *Le riserve possono essere utilizzate per la compensazione di perdite nell'ordine seguente:*

1. *le riserve statutarie e quelle deliberate dall'assemblea generale, sempre che la compensazione delle perdite sia conforme al loro scopo;*
2. *le riserve legali;*
3. *le riserve da capitale.*

Art. 678

E. (...)

I. (...)

¹ *Gli azionisti, gli amministratori e i membri della direzione, come pure le persone loro vicine, che abbiano riscosso indebitamente dividendi, tantièmes, altre quote di utili o interessi per il periodo d'avviamento, sono tenuti a restituirli.*

² *Essi devono restituire anche altre prestazioni della società, in quanto siano sproporzionate rispetto alla loro controprestazione.*

³ *Il diritto di chiedere la restituzione spetta alla società. L'azione di restituzione può essere proposta anche da un azionista o un creditore.*

⁴ *L'obbligo di restituzione si prescrive in dieci anni dal momento in cui la prestazione è stata ricevuta.*

Art. 680

F. Versamenti degli azionisti

I. Oggetto

¹ Neppure per disposizione statutaria gli azionisti possono essere tenuti a prestazioni eccedenti la somma determinata dalla società per l'acquisto delle azioni al momento dell'emissione.

² Essi non hanno diritto di farsi restituire ciò che hanno versato.

Art. 683**Art. 688**

III. Certificati provvisori

¹ Non possono emettersi certificati provvisori al portatore se non per azioni al portatore, di cui sia stato versato l'intero valore nominale. I certificati provvisori al portatore emessi prima del versamento dell'intero loro valore nominale sono nulli. Rimangono riservate le azioni di risarcimento.

² Se per azioni al portatore sono emessi certificati provvisori nominativi, essi possono essere trasferiti solo in conformità delle norme sulla cessione di crediti; tuttavia il trasferimento diventa efficace di fronte alla società solo ove le sia notificato.

³ Per azioni nominative, non possono emettersi se non certificati provvisori nominativi. Il trasferimento di tali certificati soggiace alle norme sul trasferimento delle azioni nominative.

Art. 689

J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista

I. Partecipazione all'assemblea generale

1. Principio

¹ Negli affari sociali l'azionista esercita i suoi diritti nell'assemblea generale, in particolare quelli che concernono la designazione degli organi, l'approvazione della relazione sulla gestione e la deliberazione sull'impiego dell'utile.

² Egli può rappresentare personalmente le proprie azioni nell'assemblea generale, o farle rappresentare da un terzo, il quale, salvo disposizione contraria dello statuto, non deve necessariamente essere azionista.

Art. 680

F. (...)

I. (...)

¹ *La società può imporre agli azionisti unicamente gli obblighi previsti dalla legge.*

² *Per l'acquisto delle azioni non può essere richiesto un importo eccedente quello determinato al momento dell'emissione.*

³ *All'azionista non può essere restituito l'importo da questi versato.*

Art. 683

Abrogato

Art. 688

III. (...)

I certificati provvisori devono essere nominativi. Il trasferimento di tali certificati è retto dalle disposizioni applicabili alle azioni.

² Abrogato

³ Abrogato

Art. 689

J. (...)

I. (..)

1. (...)

¹ (...).

² Egli può rappresentare personalmente le proprie azioni nell'assemblea generale o farle rappresentare da un terzo.

Art. 689a

2. Legittimazione nei confronti della società

¹ Può esercitare i diritti sociali inerenti all'azione nominativa chi è iscritto nel libro delle azioni o vi è autorizzato mediante una procura scritta dell'azionista.

² Può esercitare i diritti sociali inerenti all'azione al portatore chi si legittima esibendo l'azione. Il consiglio d'amministrazione può stabilire un altro modo di provare il possesso.

Art. 689b

3. Rappresentanza dell'azionista

a. In genere

¹ Chi esercita diritti sociali quale rappresentante è tenuto a seguire le istruzioni del rappresentato.

² Il possessore di un'azione al portatore costituita in pegno, depositata o prestata può esercitare i diritti sociali soltanto se ne è stato autorizzato dall'azionista con speciale scrittura.

Art. 689c

b. Da parte di un membro di un organo della società

Se propone agli azionisti un membro dei suoi organi o altra persona da essa dipendente per rappresentarli in un'assemblea generale, la società è tenuta a designare altresì una persona indipendente che gli azionisti possano scegliere come loro rappresentante.

Art. 689a

2. (...)

¹ Può esercitare i diritti sociali inerenti all'azione chi è iscritto nel libro delle azioni o vi è autorizzato mediante una procura scritta dell'azionista.

² *Il consiglio d'amministrazione può stabilire che, in luogo della procura scritta, può essere prodotta una procura elettronica munita di una firma elettronica qualificata.*

Art. 689b

3. Rappresentanza *in seno all'assemblea generale*

a. (...)

¹ (...)

² Abrogato

Art. 689c

b. *Società con azioni non quotate in borsa*

¹ *Lo statuto delle società le cui azioni non sono quotate in borsa può prevedere che un azionista possa farsi rappresentare in seno all'assemblea generale unicamente da un altro azionista.*

² *La società che si avvalga di tale facoltà è tenuta a designare, dietro richiesta di un azionista, una persona indipendente che possa essere incaricata della rappresentanza in seno all'assemblea generale.*

³ *L'azionista deve presentare alla società la domanda di designazione di un rappresentante indipendente al più tardi dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea generale.*

⁴ *Al più tardi cinque giorni prima della data prevista per l'assemblea generale, la società deve comunicare per scritto a tutti gli azionisti il nome e l'indirizzo del rappresentante indipendente.*

⁵ *Se la società viene meno all'obbligo di designare un rappresentante indipendente, l'azionista può farsi rappresentare in seno all'assemblea generale da un terzo di sua scelta.*

Art. 689d

c. Da parte di un depositario

¹ Per esercitare i diritti sociali delle azioni ricevute in deposito, il rappresentante depositario chiede al deponente istruzioni per il voto, prima di ogni assemblea generale.

² Se le istruzioni del deponente non sono date tempestivamente, il rappresentante depositario esercita il diritto di voto conformemente alle istruzioni generali del deponente; in difetto di queste segue le proposte del consiglio d'amministrazione.

³ Sono considerati rappresentanti depositari gli istituti soggetti alla legge federale su le banche e le casse di risparmio, come pure gli amministratori professionali di beni.

Art. 689e**Art. 692**

III. Diritto di voto nell'assemblea generale

1. Regola fondamentale

¹ Gli azionisti esercitano il loro diritto di voto nell'assemblea generale in proporzione del valore nominale complessivo delle azioni che possiedono.

² Ogni azionista ha almeno un voto anche se possiede una sola azione. Lo statuto può tuttavia limitare il numero dei voti spettanti ai possessori di più azioni.

³ Qualora si riduca il valore nominale delle azioni in occasione d'un assestamento della società, il diritto di voto può essere conservato in conformità del valore nominale primitivo.

Art. 689d

c. Società con azioni quotate in borsa

¹ Le società con azioni quotate in borsa designano un rappresentante indipendente prima di ogni assemblea generale.

² Se non ha ricevuto istruzioni, il rappresentante indipendente si astiene dal voto.

³ Abrogato

Art. 689e

Abrogato

Art. 692

II. (...)

1. (...)

¹ (...).

² (...).

³ Abrogato

Art. 693

2. Azioni con diritto di voto privilegiato

¹ Lo statuto può determinare il diritto di voto secondo il numero delle azioni appartenenti a ciascun azionista, senza riguardo al loro valore nominale, di modo che ogni azione dia diritto ad un voto.

² In questo caso, azioni di valore nominale inferiore a quello di altre della società possono essere emesse solo come azioni nominative e il loro prezzo d'emissione dev'essere interamente versato. Il valore nominale delle altre azioni non può essere più di dieci volte superiore a quello delle azioni con diritto di voto privilegiato.

³ La determinazione del diritto di voto secondo il numero delle azioni non vale per:

1. la nomina dell'ufficio di revisione;
2. la designazione di periti incaricati di verificare la gestione o parti di essa;
3. la deliberazione sulla proposta di istituire una verifica speciale;
1. la deliberazione sulla questione se debba essere promossa un'azione di responsabilità.

Art. 696

IV. Diritti di controllo degli azionisti

1. Comunicazione della relazione sulla gestione

¹ Venti giorni almeno prima dell'assemblea generale ordinaria devono depositarsi presso la sede della società, perché possano esservi consultate dagli azionisti, la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori. Ogni azionista può esigere che un esemplare di questi documenti gli sia inviato senza indugio.

² I titolari di azioni nominative sono informati mediante una comunicazione scritta, i titolari di azioni al portatore mediante un avviso pubblicato nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», come pure nella forma prescritta dallo statuto.

³ Ogni azionista può ancora, nell'anno seguente l'assemblea generale, esigere dalla società la relazione sulla gestione nella versione approvata dall'assemblea generale e la relazione dei revisori.

Art. 693

2. (...)

¹ (...).

² *In questo caso, il prezzo d'emissione delle azioni di valore nominale inferiore a quello di altre della società dev'essere interamente versato. Il valore nominale delle altre azioni non può essere più di dieci volte superiore a quello delle azioni con diritto di voto privilegiato.*

³ La determinazione del diritto di voto secondo il numero delle azioni non vale per:

1. (...);
2. (...);
3. l'istituzione di un esame speciale;
4. la promozione di un'azione di responsabilità;
5. la promozione di un'azione di restituzione di una prestazione indebita.

Art. 696

IV. (...)

1. (...)

¹ (...).

² *Gli azionisti sono informati mediante una comunicazione scritta.*

³ Ogni azionista può ancora, nell'anno seguente l'assemblea generale, esigere dalla società che gli consegni gratuitamente un esemplare della relazione sulla gestione nella versione approvata dall'assemblea generale e della relazione di revisione.

Art. 697**2. Raggiugli e consultazione**

¹ Nell'assemblea generale ogni azionista può chiedere al consiglio d'amministrazione raggiugli sugli affari della società, e all'ufficio di revisione sull'esecuzione e il risultato della sua verifica.

² I raggiugli devono essere dati nella misura in cui sono necessari per l'esercizio dei diritti dell'azionista. Possono essere rifiutati se comprometterebbero segreti d'affari o altri interessi della società degni di protezione.

³ I libri e la corrispondenza possono essere consultati soltanto in virtù di un'autorizzazione espressa dell'assemblea generale o di una decisione del consiglio d'amministrazione, sempreché i segreti d'affari siano salvaguardati.

⁴ Il giudice del luogo in cui la società ha la propria sede ordina, su richiesta, che i raggiugli siano forniti o la consultazione autorizzata, se sono stati rifiutati in modo ingiustificato.

Art. 697**2. Raggiugli**

¹ *In qualsiasi momento, ogni azionista può chiedere per scritto al consiglio d'amministrazione raggiugli sugli affari della società. Entro 60 giorni il consiglio d'amministrazione deve fornire per scritto i raggiugli richiesti. Le risposte del consiglio d'amministrazione possono essere consultate dagli azionisti nel corso dell'assemblea generale seguente.*

² *Nel corso dell'assemblea generale, ogni azionista può inoltre chiedere al consiglio d'amministrazione raggiugli sugli affari della società e all'ufficio di revisione raggiugli sull'esecuzione e il risultato della sua verifica.*

³ *I raggiugli devono essere dati nella misura in cui sono necessari per l'esercizio dei diritti dell'azionista e non compromettono segreti d'affari o altri interessi preponderanti. Il rifiuto di fornire raggiugli va motivato.*

⁴ Abrogato.

Art. 697^{bis} nuovo**3. Consultazione**

¹ *I libri e la corrispondenza possono essere consultati previo consenso dell'assemblea generale o del consiglio d'amministrazione.*

² *La consultazione va concessa nella misura in cui non compromette segreti d'affari o altri interessi preponderanti. Se la consultazione viene negata dall'assemblea generale o dal consiglio d'amministrazione, quest'ultimo deve motivare per scritto la decisione.*

Art. 697^{ter} nuovo**4. Reiezione della domanda di raggiugli o di consultazione**

Ogni azionista può chiedere al giudice di ordinare che vengano forniti i raggiugli o sia autorizzata la consultazione, qualora siano stati rifiutati in modo ingiustificato.

***Art. 663b bis**

2. Indicazioni supplementari per le società con azioni quotate in borsa

a. Retribuzioni

¹ Le società con azioni quotate in borsa sono tenute ad indicare, nell'allegato del bilancio:

1. tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a membri attuali del consiglio d'amministrazione;
2. tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a persone cui il consiglio d'amministrazione ha delegato in tutto o in parte la gestione della società (direzione);
3. tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a membri attuali del consiglio consultivo;
4. le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, sempre che abbiano una relazione con l'attività svolta a suo tempo da costoro in veste di organi della società o non siano usuali sul mercato;
5. le retribuzioni non usuali sul mercato da esse direttamente o indirettamente corrisposte a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1-4.

² Sono considerate retribuzioni in particolare:

1. gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;
2. le partecipazioni agli utili, le partecipazioni alla cifra d'affari e altre forme di partecipazione al risultato dell'esercizio;
3. le prestazioni in natura;
4. l'attribuzione di partecipazioni, di diritti di conversione e d'opzione;
5. le indennità di partenza;
6. le fidejussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni a favore di terzi e altre forme di garanzia;
7. la rinuncia a crediti;
8. le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o che ne accrescono l'entità;
9. tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari.

Art. 697^{quater} nuovo

5. *Informazioni particolari*

a. *Retribuzioni nelle società con azioni quotate in borsa.*

¹ (Concerne solo il testo tedesco):

1. (...);
2. (...);
3. (...);
4. (...);
5. (...).

² (...):

1. (...);
2. (...);
3. (...);
4. (...);
5. (...);
6. (...);
7. (...);
8. (...);
9. (...).

³ (...):

1. (...);
2. (...);
3. (...).

⁴ (...):

1. (...);
2. (...);
3. (...).

⁵ (...).

³ Nell'allegato del bilancio vanno inoltre indicati:

1. tutti i mutui e gli altri crediti non ancora rimborsati concessi ai membri attuali del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
2. i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
3. i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1 e 2.

⁴ Le indicazioni concernenti le retribuzioni e i crediti devono comprendere:

1. l'importo totale corrisposto al consiglio d'amministrazione e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
2. l'importo totale corrisposto alla direzione e l'importo massimo percepito da un singolo membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
3. l'importo totale corrisposto al consiglio consultivo e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione.

⁵ Le retribuzioni e i crediti concessi a persone vicine ai membri del consiglio d'amministrazione o della direzione vanno dichiarati separatamente. Non è necessario indicare i nominativi di tali persone. Per il rimanente, sono applicabili per analogia le norme concernenti le indicazioni relative alle retribuzioni e ai crediti concessi ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione.

* Si veda il disegno sulla trasparenza; decisione delle Camere del 07.10.2005; FF 2005 5305

Art. 697^{quinquies} nuovo

b. Retribuzioni nelle società con azioni non quotate in borsa

Ogni azionista di una società le cui azioni non siano quotate in borsa può chiedere ragguagli sulle retribuzioni, i mutui e i crediti di cui all'articolo 697^{quater}.

Si veda l'art. 663c

*V. Rapporti di partecipazione in caso di società con azioni quotate in borsa

* Si veda disegno sull'obbligo di revisione; disposizione introdotta nell'ambito dei dibattiti parlamentari

Art. 697a

V. Diritto all'istituzione di una verifica speciale

1. Con l'accordo dell'assemblea generale

¹ Ogni azionista può proporre all'assemblea generale che sia eseguita una verifica speciale destinata a chiarire determinati fatti, in quanto ciò sia necessario per l'esercizio dei suoi diritti ed egli già si sia valso del suo diritto di ottenere raggugli o di consultare documenti.

² Se l'assemblea generale accede alla proposta, la società od ogni azionista può, entro trenta giorni, chiedere al giudice di designare un controllore speciale.

Art. 697b

2. In caso di rifiuto da parte dell'assemblea generale

¹ Se l'assemblea generale non accede alla proposta, la designazione giudiziale di un controllore speciale può essere chiesta, entro il termine di tre mesi, da azionisti che rappresentino insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario o azioni per un valore nominale di 2 milioni di franchi.

² I richiedenti hanno diritto alla designazione di un controllore speciale ove rendano verosimile che promotori od organi hanno violato la legge o lo statuto e danneggiato in tal guisa la società o gli azionisti.

Art. 697^{sexties}

c. (*Concerne solo il testo tedesco*)

¹ (...).

² (...).

³ (...).

Art. 697a

V. *Istituzione di un esame speciale*

1. (...)

¹ Ogni azionista può proporre all'assemblea generale che sia eseguito un *esame speciale* destinato a chiarire determinati fatti, in quanto ciò sia necessario per l'esercizio dei suoi diritti ed egli già si sia valso del suo diritto di ottenere raggugli o di consultare documenti.

² *Se l'assemblea generale accede alla proposta, la società od ogni azionista può, entro trenta giorni, chiedere al giudice di designare i periti indipendenti incaricati di eseguire l'esame speciale.*

Art. 697b

2. (...)

¹ Se l'assemblea generale non accede alla proposta, *entro il termine di tre mesi gli azionisti possono chiedere al giudice di ordinare un esame speciale se dispongono insieme almeno di:*

- a. *il cinque per cento del capitale azionario o dei voti;*
- b. *azioni per un valore nominale di un milione di franchi; o*
- c. *azioni per un valore di borsa di due milioni di franchi.*

² *L'istanza di istituzione di un esame speciale può concernere tutte le questioni figuranti nella domanda di raggugli o di consultazione e quelle affrontate dall'assemblea generale nel corso della discussione in merito alla proposta di istituire un esame speciale.*

³ *Il giudice dispone un esame speciale se i richiedenti rendono verosimile che:*

- a. *promotori od organi hanno violato la legge o lo statuto; e*
- b. *tale violazione è suscettibile di danneggiare la società o gli azionisti.*

Art. 697c

3. Istituzione

¹ Il giudice decide dopo aver sentito la società e la persona che ha proposto la verifica speciale all'assemblea generale.

² Se accoglie la richiesta, il giudice incarica un perito indipendente di eseguire la verifica. Egli ne delimita l'oggetto entro i limiti della richiesta.

³ Il giudice può altresì deferire la verifica speciale a più periti congiuntamente.

Art. 697d

4. Attività

¹ La verifica speciale deve essere effettuata entro un termine utile e senza perturbare l'andamento degli affari.

² I promotori, gli organi, i mandatari, i lavoratori, i commissari e i liquidatori sono tenuti a fornire ragguagli al controllore speciale sui fatti rilevanti. In caso di disaccordo, decide il giudice.

³ Il controllore speciale sente la società sul risultato della verifica speciale.

⁴ Egli è soggetto al dovere di discrezione.

Art. 697e

5. Rapporto

¹ Il controllore speciale riferisce in modo dettagliato, ma salvaguardando i segreti d'affari, sul risultato della sua verifica. Egli presenta il suo rapporto al giudice.

² Il giudice trasmette il rapporto alla società e decide, a richiesta di quest'ultima, se determinati passaggi del rapporto ledano segreti d'affari od altri interessi sociali degni di protezione e se debbano essere pertanto sottratti alla consultazione dei richiedenti.

³ Egli dà alla società e ai richiedenti l'occasione di esprimersi sul rapporto appurato e di presentare domande complementari.

Art. 697c

3. Procedura

¹ Il giudice decide dopo aver sentito la società e la persona che ha proposto *l'esame speciale* all'assemblea generale.

² Se accoglie la richiesta, il giudice *designa i periti indipendenti incaricati di eseguire l'esame speciale, delimitando l'oggetto di quest'ultimo.*

³ Abrogato

Art. 697d

4. Esecuzione dell'esame speciale

¹ *L'esame speciale* deve essere effettuato entro un termine utile e senza perturbare l'andamento degli affari.

² I promotori, gli organi, i mandatari, i lavoratori, i commissari e i liquidatori sono tenuti a fornire ragguagli *ai periti* sui fatti rilevanti. In caso di disaccordo, decide il giudice.

³ *I periti sentono* la società sul risultato *dell'esame speciale.*

⁴ *Essi sono soggetti* al dovere di discrezione.

Art. 697e

5. (...)

¹ *I periti riferiscono* in modo dettagliato, ma salvaguardando i segreti d'affari, sul risultato della *loro* verifica. *Essi presentano* presenta il *loro* rapporto al giudice.

² Il giudice trasmette il rapporto alla società e decide, a richiesta di quest'ultima, se determinati passaggi del rapporto ledano segreti d'affari od altri interessi sociali *preponderanti* e se debbano essere pertanto sottratti alla consultazione dei richiedenti.

³ (*Concerne solo il testo tedesco.*)

Art. 697g

7. Onere delle spese

¹ Se accoglie la richiesta di designare un controllore speciale, il giudice pone l'anticipo e le spese a carico della società. Ove circostanze particolari lo giustificano, può addossare le spese integralmente o in parte ai richiedenti.

² Se l'assemblea generale ha approvato la verifica speciale, la società ne sopporta le spese.

Art. 697h**Art. 698**

I. Poteri

¹ L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima.

² All'assemblea generale spettano i poteri inalienabili seguenti:

1. l'approvazione e la modificazione dello statuto;
2. la nomina degli amministratori e dei membri dell'ufficio di revisione;
3. l'approvazione del rapporto annuale e del conto di gruppo;
4. l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili;
5. il discarico agli amministratori;
6. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.

Art. 697g

7. Spese dell'esame speciale

L'anticipo e le spese dell'esame speciale sono a carico della società.

² Abrogato

Art. 697h

Abrogato

Art. 698

I. (..)

¹ (...).

² All'assemblea generale spettano i poteri inalienabili seguenti:

1. (...);
2. (...);
3. Abrogato;
4. (...);
5. (...);
6. (...).

Art. 699

II. Convocazione e iscrizione all'ordine del giorno

1. Diritto e obbligo

¹ L'assemblea generale è convocata dal consiglio d'amministrazione e, quando occorre, dall'ufficio di revisione; il diritto di convocarla spetta anche ai liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti.

² L'assemblea generale ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale; ogni qualvolta lo richieda il bisogno, si convocano assemblee straordinarie.

³ Uno o più azionisti, che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario, possono pure chiedere per scritto la convocazione dell'assemblea generale. Azionisti che rappresentano azioni per un valore nominale di 1 milione di franchi possono chiedere l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno. La convocazione e l'iscrizione all'ordine del giorno devono essere chieste per scritto, indicando l'oggetto e le proposte.

⁴ Qualora il consiglio d'amministrazione non dia seguito entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice ad istanza dei richiedenti.

Art. 699

II. Convocazione

1. (...)

¹ (...).

² (...).

³ *Possono chiedere la convocazione dell'assemblea generale gli azionisti che dispongano insieme almeno di:*

1. *il cinque per cento del capitale azionario o dei voti;*
2. *azioni per un valore nominale di un milione di franchi; o*
3. *azioni per un valore di borsa di cinque milioni di franchi.*

⁴ *La convocazione dell'assemblea generale deve essere chiesta per scritto, indicando l'oggetto e le proposte.*

⁵ Qualora il consiglio d'amministrazione non dia seguito entro *trenta giorni* a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice ad istanza dei richiedenti.

Art. 699a nuovo

2. *Iscrizione all'ordine del giorno e proposte*

¹ *Possono chiedere l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno gli azionisti che dispongano insieme almeno di:*

1. *il cinque per cento del capitale azionario o dei voti;*
2. *azioni per un valore nominale di un milione di franchi; o*
3. *azioni per un valore di borsa di due milioni di franchi.*

² *L'iscrizione all'ordine del giorno deve essere chiesta per scritto almeno 40 giorni prima dell'assemblea generale.*

³ Qualora il consiglio d'amministrazione non dia seguito a siffatta domanda, l'iscrizione all'ordine del giorno sarà ordinata dal giudice ad istanza dei richiedenti.

³ *Gli azionisti possono chiedere che la convocazione dell'assemblea generale indichi le proposte relative agli oggetti iscritti all'ordine del giorno. Le disposizioni concernenti l'iscrizione all'ordine del giorno sono applicabili per analogia.*

Art. 700

2. Forma

¹ La convocazione dell'assemblea generale deve farsi nella forma prescritta dallo statuto, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

² Sono indicati nella convocazione gli oggetti all'ordine del giorno, come pure le proposte del consiglio d'amministrazione e degli azionisti che hanno chiesto la convocazione dell'assemblea generale o l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno.

³ Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un'assemblea generale straordinaria o di istituire una verifica speciale.

⁴ Non occorre comunicare anticipatamente le proposte che entrano nell'ambito degli oggetti all'ordine del giorno né le discussioni non seguite da un voto.

Art. 701

3. Riunione di tutti gli azionisti

Art. 700

3. (...)

¹ L'assemblea generale deve essere convocata almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Lo statuto determina la forma della convocazione. *La convocazione e altri documenti possono essere trasmessi per via elettronica all'azionista che vi abbia acconsentito.*

² Sono indicati nella convocazione:

1. *gli oggetti all'ordine del giorno;*
2. *le proposte del consiglio d'amministrazione;*
3. *se del caso, le proposte degli azionisti unitamente a un sunto delle motivazioni addotte;*
4. *nelle società con azioni quotate in borsa, il nome e l'indirizzo del rappresentante indipendente, come pure la quota del capitale azionario costituita da azioni il cui titolare non è iscritto nel libro delle azioni (Dispoaktien).*

³ Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un'assemblea generale straordinaria o di istituire un esame speciale.

⁴ (...).

Art. 701

4. (...) Nuova numerazione

Art. 701a nuovo5. *Luogo dell'assemblea*a. *In genere*

¹ *Se lo statuto non dispone altrimenti, il consiglio d'amministrazione stabilisce il luogo in cui si terrà l'assemblea generale.*

² *L'assemblea generale può tenersi in più luoghi contemporaneamente.*

³ *In tal caso, gli interventi dei partecipanti devono essere trasmessi in diretta audiovisiva in tutti i luoghi in cui si tiene l'assemblea.*

⁴ *Se l'assemblea generale si tiene contemporaneamente in più luoghi, il consiglio d'amministrazione designa il luogo di riunione principale. In tale luogo:*

1. *il presidente dirige l'assemblea generale;*
2. *il pubblico ufficiale mette a verbale le deliberazioni che richiedono l'atto pubblico;*
3. *è presente il revisore.*

Art. 701b nuovob. *Assemblea all'estero*

L'assemblea generale può tenersi all'estero se:

1. *lo statuto lo prevede; o*
2. *i proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni vi acconsentono.*

Art. 701c nuovo6. *Impiego di media elettronici*a. *Esercizio dei diritti degli azionisti*

Gli azionisti possono esercitare per via elettronica i loro diritti nell'assemblea generale se lo statuto lo prevede e l'assemblea generale viene trasmessa per il tramite di media elettronici.

Art 701d nuovob. *Assemblea generale elettronica*

L'assemblea generale può tenersi esclusivamente per via elettronica se:

1. *i proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni vi acconsentono; e*
2. *le deliberazioni dell'assemblea generale non richiedono l'atto pubblico.*

Art. 702

III. Misure preparatorie; processo verbale

¹ Il consiglio d'amministrazione prende le misure necessarie per l'accertamento dei diritti di voto.

² Esso provvede alla tenuta del processo verbale. Quest'ultimo indica:

1. il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni rappresentate dagli azionisti, dagli organi, dai rappresentanti indipendenti e dai rappresentanti depositari;
2. le deliberazioni e i risultati delle nomine;
3. le domande di ragguagli e le relative risposte;
4. le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti.

³ Gli azionisti hanno diritto di consultare il processo verbale.

Art. 701e nuovo

c. Condizioni

Se la società fa ricorso a media elettronici per lo svolgimento dell'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione deve garantire che:

1. *l'identità dei partecipanti e degli autori degli interventi sia stata accertata;*
2. *ogni partecipante possa presentare proposte e prendere parte alla discussione;*
3. *l'esito delle votazioni non possa essere falsato.*

Art. 701f nuovo

d. Problemi tecnici

¹ *L'assemblea generale che, a causa di problemi tecnici, non può svolgersi conformemente alla legge e allo statuto dev'essere ripetuta.*

² *Non è necessario iscrivere nuovamente all'ordine del giorno gli oggetti sui quali l'assemblea generale ha deliberato prima dell'insorgere dei problemi tecnici.*

Art. 702

V. (...)

¹ (...).

² Esso provvede alla tenuta del processo verbale. Quest'ultimo indica:

1. *il numero, il valore nominale e la categoria delle azioni rappresentate dagli azionisti, dai loro rappresentanti e dal rappresentante indipendente;*
2. (...);
3. *le domande di ragguagli poste nel corso dell'assemblea generale e le relative risposte;*
4. (...);
5. *l'impiego di media elettronici e il numero di voti espressi per via elettronica;*
6. *l'assenso dei proprietari o dei rappresentanti di tutte le azioni allo svolgimento di un'assemblea generale elettronica;*
7. *l'insorgere di problemi tecnici nel corso dell'assemblea generale.*

³ Gli azionisti hanno diritto di consultare il processo verbale. *Un verbale delle deliberazioni è reso accessibile per via elettronica agli azionisti entro venti giorni oppure è consegnato gratuitamente a ogni azionista che ne faccia richiesta.*

Art. 703

IV. Deliberazioni e nomine

1. In genere

Salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, l'assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta di voti delle azioni rappresentate.

Art. 704

2. Deliberazioni importanti

¹ Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati è necessaria per:

1. la modificazione dello scopo sociale;
2. l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;
3. la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative;
4. l'aumento autorizzato o condizionale del capitale;
5. l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimento in natura o per un'assunzione di beni, e la concessione di vantaggi speciali;
6. la limitazione o soppressione del diritto d'opzione;
7. il trasferimento della sede della società;
8. *lo scioglimento della società.

² Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate soltanto alla maggioranza prevista.

³ I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni.

* Si veda il disegno di revisione della Sagl; FF 2002 2950

Art. 703

VI. (...)

1. (...)

¹ Salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, l'assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti *espressi*.

² *Le astensioni non sono considerate voti espressi.*

Art. 704

2. (...)

¹ Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati è necessaria per:

1. (...);
2. (...); ex n. 5.
3. (...); ex n. 6.
4. l'aumento condizionale del capitale e *l'introduzione della forbice di capitale*;
5. la limitazione della trasferibilità delle *azioni*;
6. (...); ex n. 2.
7. *l'adozione di una disposizione statutaria relativa allo svolgimento dell'assemblea generale all'estero*;
8. (...); ex n. 7.
9. (...); ex n. 8.

² Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate *o abrogate* soltanto alla maggioranza prevista.

³ *Gli azionisti* che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni.

Art. 706a

2. Procedura

¹ Il diritto di contestare le deliberazioni si estingue se l'azione non è proposta entro due mesi dall'assemblea generale.

² Se l'azione è proposta dal consiglio d'amministrazione, il giudice designa un rappresentante della società.

³ In caso di riezione dell'azione, il giudice, secondo il proprio apprezzamento, ripartisce le spese tra la società e l'attore.

Art. 707

I. In genere

1. Eleggibilità

*¹ Il consiglio d'amministrazione della società si compone di uno o più membri.

*² Abrogato.

³ Le persone giuridiche e le società commerciali non possono, anche se azionisti, essere membri del consiglio d'amministrazione, ma sono eleggibili, in luogo d'esse, i loro rappresentanti.

* Si veda il disegno di revisione della Sagl, FF 2002 2950

Art. 710

*3. Durata del mandato

¹ Gli amministratori sono eletti per tre anni, salvo disposizione contraria dello statuto. La durata del mandato non può tuttavia superare i sei anni.

² È ammessa la riezione.

* Si veda il disegno di revisione della Sagl, FF 2002 2950

Art. 706a

2. (...)

¹ (...).

² *(Concerne solo il testo tedesco)*

³ Abrogato

Art. 707

I. (...)

1. (...)

¹ (...).

² (...). Ex cpv. 3.

³ *Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, occorre impedire che i membri del consiglio d'amministrazione che siedono insieme nei consigli d'amministrazione di altre società possano influenzarsi reciprocamente per quanto riguarda la determinazione delle retribuzioni loro destinate.*

Art. 710

3. Elezione e durata del mandato

¹ *Gli amministratori sono eletti per un anno dall'assemblea generale. Ciascun amministratore viene eletto individualmente.*

² (...).

Art. 716a

2. Attribuzioni inalienabili

*¹ Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

1. l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2. la definizione dell'organizzazione;
3. l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società;
4. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
5. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
6. l'allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell'assemblea generale e
7. l'avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti.

² Il consiglio d'amministrazione può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori. Provvede per un'adeguata informazione dei suoi membri.

Art. 716b

3. Delega della gestione

¹ Lo statuto può autorizzare il consiglio d'amministrazione a delegare integralmente o in parte la gestione a singoli amministratori o a terzi, conformemente al regolamento d'organizzazione.

² Il regolamento stabilisce le modalità di gestione, determina i posti necessari, ne definisce le attribuzioni e disciplina in particolare l'obbligo di riferire. Il consiglio d'amministrazione, a domanda di azionisti o di creditori della società che giustificano un interesse degno di protezione, li informa per scritto sull'organizzazione della gestione.

³ Nella misura in cui non sia stata delegata, la gestione è esercitata dagli amministratori congiuntamente.

Art. 716a

2. (...)

¹ Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

1. (...);
2. (...);
3. l'organizzazione della contabilità e del *controllo interno*, nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società;
4. (...);
5. (...);
6. (...);
7. (*concerne soltanto il testo tedesco*)
² (...).

Art. 716b

3. (...)

¹ (...).

² Il regolamento d'organizzazione definisce:

1. l'organizzazione interna e, se del caso, i comitati del consiglio d'amministrazione;
2. le modalità di gestione, i posti incaricati della gestione e i loro compiti;
3. le modalità dell'obbligo di riferire;
4. gli affari importanti che richiedono l'approvazione del consiglio d'amministrazione.

³ (...).

⁴ Il consiglio d'amministrazione, a domanda di azionisti e, se giustificano un interesse degno di protezione, di creditori della società, li informa per scritto sull'organizzazione della gestione.

Art. 725

VII. Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

1. Avvisi obbligatori

¹ Se risulta dall'ultimo bilancio annuale che la metà del capitale azionario e delle riserve legali non è più coperta, il consiglio d'amministrazione convoca immediatamente l'assemblea generale e le propone misure di risanamento.

* ² Se esiste fondato timore che la società abbia un'eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore abilitato. Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d'esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio d'amministrazione ne avvisa il giudice, salvo che creditori della società accettino, per questa insufficienza d'attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società.

*³ Se una società non dispone di un ufficio di revisione, gli avvisi obbligatori relativi alla verifica limitata incombono al revisore abilitato.

* Si veda il disegno concernente l'obbligo di revisione, disposizione introdotta nell'ambito dei dibattiti parlamentari.

Art. 717a nuovo

2. Conflitti d'interessi

¹ I membri del consiglio d'amministrazione e delle direzioni comunicano senza indugio al presidente i conflitti d'interessi che li riguardano.

² Il consiglio d'amministrazione prende i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli interessi della società.

³ La decisione circa l'obbligo di ricusazione viene presa senza il concorso dell'interessato.

Art. 725

VII. (...)

1. Avvisi obbligatori del consiglio d'amministrazione

¹ Se risulta dall'ultimo bilancio annuale che la metà dell'importo complessivo del capitale azionario, della riserva di capitale e delle riserve legali, detratti i debiti, non è più coperta dagli attivi, il consiglio d'amministrazione convoca immediatamente l'assemblea generale e le propone misure di risanamento.

² Lo statuto può prevedere altre situazioni in cui il consiglio d'amministrazione è tenuto a convocare immediatamente l'assemblea generale e a proporre misure di risanamento.

³ Se esiste fondato timore che i debiti della società non siano più coperti dagli attivi o che la società sia insolubile, il consiglio d'amministrazione deve allestire immediatamente bilanci intermedi stimando i beni secondo il valore d'esercizio e secondo il valore di alienazione, sottoponendoli poi alla verifica di un revisore abilitato. Può stabilire un valore d'alienazione superiore ai valori massimi previsti dalla legge se l'alienazione dei beni in questione è prevista entro 12 mesi e potrà presumibilmente aver luogo entro tale data.

⁴ Gli avvisi obbligatori di spettanza dell'ufficio di revisione competono al revisore.

⁵ Se la società è insolubile o dai due bilanci intermedi risulta che ha un'eccedenza di debiti, il consiglio d'amministrazione ne dà immediato avviso al giudice.

⁶ Il giudice non va informato qualora creditori della società accettino, per questa insufficienza d'attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società e decretino una moratoria dei loro crediti. L'insufficienza d'attivo è determinata in base al bilancio intermedio secondo il valore di esercizio.

Art. 725a

2. Dichiarazione o differimento del fallimento

¹ Ricevuto l'avviso, il giudice dichiara il fallimento. Egli può tuttavia differirlo, ad istanza del consiglio d'amministrazione o di un creditore, quando il risanamento appaia probabile; in tal caso prende le misure appropriate per la conservazione del patrimonio sociale.

² Il giudice può designare un commissario, e privare il consiglio d'amministrazione del suo potere di disposizione o subordinare le sue decisioni all'approvazione del commissario. Egli delimita in modo dettagliato le attribuzioni del commissario.

³ Il differimento del fallimento è pubblicato solo se la tutela dei terzi lo esige.

***Art. 728a**

2. Attribuzioni dell'ufficio di revisione

a. Oggetto e portata della verifica

¹ L'ufficio di revisione verifica se:

1. il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo siano conformi alle disposizioni legali, allo statuto e alla normativa tecnica prescelta;
2. la proposta del consiglio d'amministrazione all'assemblea generale sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto;
3. esista un sistema di controllo interno.

² Nell'eseguire la verifica e nel determinarne la portata l'ufficio di revisione tiene conto del sistema di controllo interno.

³ La gestione del consiglio d'amministrazione non è oggetto della verifica da parte dell'ufficio di revisione.

* Si veda il disegno concernente l'obbligo di revisione, disposizione introdotta nell'ambito dei dibattiti parlamentari

Art. 725a2. *Provvedimenti del giudice*

¹ Ricevuto l'avviso, il giudice dichiara il fallimento. Egli può tuttavia differirlo, ad istanza del consiglio d'amministrazione o di un creditore, quando il risanamento o il ripristino della solvibilità appaia probabile.

² *Se differisce il fallimento, il giudice prende le misure appropriate per la conservazione del patrimonio sociale. Può in particolare designare un commissario, e privare il consiglio d'amministrazione del suo potere di disposizione o subordinare le sue decisioni all'approvazione del commissario. Egli delimita in modo dettagliato le attribuzioni del commissario.*

³ (...).

Art. 728a

2. (...)

a. (...)

¹ L'ufficio di revisione verifica se:

1. *il conto annuale sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto;*
2. (...);
3. (...);

² (...).

³ (...)

Art. 728b

b. Relazione di revisione

¹ L'ufficio di revisione presenta al consiglio d'amministrazione una relazione completa con le sue constatazioni circa il rendiconto e il sistema di controllo interno, nonché circa l'esecuzione e il risultato della revisione.

² L'ufficio di revisione presenta all'assemblea generale una relazione riassuntiva scritta sul risultato della revisione. La relazione contiene:

1. un parere sul risultato della verifica;
2. indicazioni sull'indipendenza;
3. indicazioni sulla persona che ha diretto la revisione e sulle sue capacità professionali;
4. una raccomandazione circa l'approvazione, con o senza riserve, del conto annuale e del conto di gruppo oppure circa il loro rinvio al consiglio d'amministrazione.

³ Le due relazioni devono essere firmate dalla persona che ha diretto la revisione.

* Si veda il disegno concernente l'obbligo di revisione, disposizione introdotta nell'ambito dei dibattiti parlamentari

***Art. 728c**

c. Avvisi obbligatori

¹ Se accerta violazioni della legge, dello statuto o del regolamento d'organizzazione, l'ufficio di revisione ne informa per scritto il consiglio d'amministrazione.

² L'ufficio di revisione informa inoltre l'assemblea generale su violazioni della legge o dello statuto se:

1. si tratta di violazioni essenziali; o
2. nonostante il suo avviso scritto, il consiglio d'amministrazione non adotta misure adeguate.

³ Se la società è manifestamente oberata di debiti, l'ufficio di revisione ne dà avviso al giudice qualora il consiglio d'amministrazione ometta di farlo.

* Si veda il disegno concernente l'obbligo di revisione, disposizione introdotta nell'ambito dei dibattiti parlamentari

***Art. 729c**

c. Avvisi obbligatori

Se la società è manifestamente oberata di debiti, l'ufficio di revisione ne dà avviso al giudice qualora il consiglio d'amministrazione ometta di farlo.

* Si veda il disegno concernente l'obbligo di revisione, disposizione introdotta nell'ambito dei dibattiti parlamentari

Art. 728b

b. (...)

¹ (...).

² *L'ufficio di revisione presenta all'assemblea generale una relazione riassuntiva scritta sul risultato della revisione. La relazione contiene:*

1. (...);
2. (...);
3. (...);
4. *una raccomandazione circa l'approvazione, con o senza riserve, del conto annuale oppure circa il suo rinvio al consiglio d'amministrazione.*

³ (...).

Art. 728c

c. (...)

¹ (...).

² (...):

1. (...);
2. (...);

³ *Se la società è manifestamente oberata di debiti o insolubile, l'ufficio di revisione ne dà immediato avviso al giudice qualora il consiglio d'amministrazione ometta di farlo.*

Art. 729c

c. (...)

Se la società è manifestamente oberata di debiti o *insolubile*, l'ufficio di revisione ne dà *immediato* avviso al giudice qualora il consiglio d'amministrazione ometta di farlo.

***Art. 731**

4. Approvazione dei conti e impiego dell'utile

¹ Per le società obbligate a far verificare il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo da un ufficio di revisione, la relazione di revisione deve essere presentata prima che l'assemblea generale approvi il conto annuale e il conto di gruppo e decida sull'impiego dell'utile derivante dal bilancio.

² In caso di revisione ordinaria, l'ufficio di revisione deve presenziare all'assemblea generale. Mediante decisione unanime, l'assemblea generale può rinunciare alla presenza dell'ufficio di revisione.

³ Se la necessaria relazione di revisione non è disponibile, le decisioni sull'approvazione del conto annuale e del conto di gruppo e sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio sono nulle. Se le disposizioni concernenti la presenza dell'ufficio di revisione sono disattese, tali decisioni sono impugnabili.

* Si veda il disegno concernente l'obbligo di revisione, disposizione introdotta nell'ambito dei dibattiti parlamentari

Art. 732**Art. 736**

A. Scioglimento in genere

I. Cause

La società si scioglie:

1. in conformità dello statuto;
2. per deliberazione dell'assemblea generale che risulti da atto pubblico;
3. per la dichiarazione del suo fallimento;
4. per sentenza del giudice, quando azionisti che rappresentino insieme il 10 per cento almeno del capitale azionario chiedano per gravi motivi lo scioglimento. Il giudice può anche decidere un'altra soluzione adeguata e sopportabile dagli interessati;
5. per gli altri motivi previsti dalla legge.

Art. 731

4. (...)

¹ *Per le società obbligate a far verificare il conto annuale da un ufficio di revisione, la relazione di revisione deve essere presentata prima che l'assemblea generale approvi il conto annuale e decida sull'impiego dell'utile derivante dal bilancio.*

² (...).

³ *Se la necessaria relazione di revisione non è disponibile, le decisioni sull'approvazione del conto annuale e sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio sono nulle. Se le disposizioni concernenti la presenza dell'ufficio di revisione sono disattese, tali decisioni sono impugnabili.*

Art. 732 - 735

Abrogati

Art. 736

A. (...)

I. (...)

La società si scioglie:

1. (...);
2. (...);
3. (...);
4. per sentenza del giudice, quando azionisti che rappresentino insieme il 5 per cento almeno del capitale azionario, *il 5 per cento dei voti o azioni per un valore nominale di 1 milione* chiedano per gravi motivi lo scioglimento. Il giudice può anche decidere un'altra soluzione adeguata e sopportabile dagli interessati;
5. (...).

Art. 755

IV. Responsabilità per la revisione

Tutti coloro che si occupano della verifica del conto annuale o di gruppo, della costituzione, dell'aumento o della riduzione del capitale sono responsabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti.

*² Se la verifica è stata eseguita da un servizio pubblico di controllo delle finanze o da uno dei suoi membri, la responsabilità incombe all'ente pubblico preposto a tale servizio. Il regresso nei confronti delle persone che hanno partecipato alla verifica è retto dal diritto pubblico.

* Si veda il disegno concernente l'obbligo di revisione, disposizione introdotta nell'ambito dei dibattiti parlamentari

Art. 756

B. Danno subito dalla società

I. Pretese fuori del fallimento

¹ Per chiedere il risarcimento del danno causato alla società possono agire in giudizio, oltre la società, anche i singoli azionisti. La domanda di questi ultimi può tendere solo a far ottenere una prestazione alla società.

² Se, in base alle circostanze di fatto e di diritto, l'azionista aveva fondato motivo d'agire in giudizio, il giudice ripartisce le spese, nella misura in cui non siano poste a carico del convenuto, tra l'attore e la società, secondo il proprio apprezzamento.

Art. 759

C. Solidarietà e regresso

¹ Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di esse risponde solidalmente con le altre, in quanto il danno possa esserle imputato personalmente, tenuto conto della colpa rispettiva e delle circostanze.

² L'attore può agire per l'intero danno contro più responsabili e domandare che il giudice determini nello stesso procedimento il risarcimento dovuto da ognuno dei convenuti.

³ Il regresso tra più responsabili è determinato dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze.

Art. 755

IV. (...)

¹ (...).

² *(Concerne solo il testo tedesco)*

Art. 756

B. (...)

I. (...)

(...).

² Abrogato

Art. 759

C. (...)

¹ *(Concerne solo il testo tedesco)*

^{1bis} *Chiunque abbia la responsabilità delle revisione e sia tenuto a rispondere solidalmente con altre persone soltanto di una colpa leggera, risponde fino a un massimo di 10 milioni di franchi. Per la revisione di società i cui titoli di partecipazione sono quotati in borsa e la revisione di società di una certa importanza economica di cui all'articolo 727, la responsabilità derivante da colpa leggera è limitata a 25 milioni di franchi.*

² *(Concerne solo il testo tedesco)*

³ *(Concerne solo il testo tedesco)*

MODIFICA DEL CODICE DELLE OBBLIGAZIONI

Titolo decimo: Del contratto di lavoro

Capo primo: Del contratto individuale di lavoro

Art. 322a

2. Partecipazione al risultato dell'esercizio

¹ Se, in virtù del contratto, il lavoratore ha diritto a una parte degli utili o della cifra d'affari o altrimenti del risultato dell'esercizio, questa parte è calcolata, salvo diverso accordo, sul risultato dell'esercizio annuale, da determinare secondo le prescrizioni legali e i principi generalmente ammessi dalla pratica commerciale.

² Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore o, in sua vece, a un perito designato in comune oppure dal giudice, le occorrenti informazioni e permettere, in quanto necessario al controllo, l'esame dei libri aziendali.

³ Se è convenuta una partecipazione agli utili dell'azienda, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore che lo richieda anche una copia del conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio annuale.

Art. 322a

2. (...)

¹ (...).

² (...).

³ Se è convenuta una partecipazione agli utili dell'azienda, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore che lo richieda anche una copia del *conto economico*.

Parte terza: Delle società commerciali e della società cooperativa
Titolo ventesimoquarto: Della società in nome collettivo

Art. 558

B. Conto dei profitti e delle perdite

¹ Per ogni esercizio annuale e in conformità sia del conto dei profitti e delle perdite sia del bilancio, saranno determinati gli utili o le perdite e sarà calcolata la parte spettante ad ogni socio.

² Potrà abbuonarsi ad ogni socio in conformità del contratto l'interesse della sua quota nel patrimonio sociale, anche se essa fosse diminuita in conseguenza di perdite verificatesi nell'esercizio annuale. In mancanza di patto contrario, l'interesse sarà del quattro per cento.

³ L'onorario stabilito contrattualmente per il lavoro d'un socio è considerato come un debito sociale nella determinazione degli utili e delle perdite.

Art. 559

C. Diritto agli utili, agli interessi ed all'onorario

¹ Ogni socio ha diritto di ritirare dalla cassa sociale gli utili, gli interessi e l'onorario dell'esercizio annuale scaduto.

² Gli interessi e l'onorario possono essere ritirati già durante l'esercizio annuale, in quanto il contratto lo preveda; gli utili, invece, solo dopo l'allestimento del bilancio.

³ In quanto un socio non ritiri gli utili, gli interessi e l'onorario ai quali ha diritto, la sua quota sarà, dopo l'allestimento del bilancio, accresciuta del loro importo, purché nessuno degli altri soci faccia opposizione.

Art. 558

B. Rendiconto

¹ Per ogni esercizio e in conformità *del conto annuale*, saranno determinati gli utili o le perdite e sarà calcolata la parte spettante ad ogni socio.

² (...).

³ (...).

Art. 559

C. (...)

¹ (...).

² Gli interessi e l'onorario possono essere ritirati già durante l'esercizio annuale, in quanto il contratto lo preveda; gli utili, invece, solo dopo *l'approvazione della relazione sulla gestione*.

³ In quanto un socio non ritiri gli utili, gli interessi e l'onorario ai quali ha diritto, la sua quota sarà, *dopo l'approvazione della relazione sulla gestione*, accresciuta del loro importo, purché nessuno degli altri soci faccia opposizione.

Titolo ventesimoquinto: Della società in accomandita

Art. 600

C. Condizione dell'accomandante

¹ L'accomandante non ha, come tale, né il diritto né il dovere di amministrare gli affari della società.

² Egli non può nemmeno opporsi ad un atto d'amministrazione della società, quando esso rientri nelle operazioni sociali ordinarie.

³ Egli ha il diritto di chiedere una copia del conto dei profitti e delle perdite e del bilancio e di verificarne o di farne verificare l'esattezza da un perito disinteressato, mediante l'esame dei libri e delle carte; in caso di contestazione, il perito è designato dal giudice.

Art. 611

VII. Prelevazione d'interessi e d'utili

¹ L'accomandante ha diritto al pagamento d'interessi e di utili solo in quanto non ne risulti una diminuzione del capitale accomandato.

² Esso non è tuttavia tenuto a restituire gl'interessi e gli utili riscossi, se dal bilancio regolarmente allestito poteva in buona fede presumere che siffatta condizione si verificasse.

Art. 600

C. (...)

¹ (...).

² (...).

³ Egli ha il diritto di chiedere una copia *del conto economico* e del bilancio e di verificarne o di farne verificare l'esattezza da un perito disinteressato, mediante l'esame dei libri e *dei documenti contabili*; in caso di contestazione, il perito è designato dal giudice.

Art. 611

VII. (...)

¹ (...).

² Esso non è tuttavia tenuto a restituire gl'interessi e gli utili riscossi, se *dal bilancio* poteva in buona fede presumere che siffatta condizione si verificasse.

Titolo ventesimosettimo: Della società in accomandita per azioni**Art. 765**

B. Amministrazione

I. Designazione e poteri

¹ I soci illimitatamente responsabili formano l'amministrazione della società in accomandita per azioni. Spettano loro la gestione e la rappresentanza della società. Lo statuto deve indicare i loro nomi.

*² Il nome, il domicilio, il luogo d'origine e la funzione dei membri dell'amministrazione (amministratori) e delle persone autorizzate a rappresentare la società devono essere iscritti nel registro di commercio.

³ Ogni cambiamento dei soci illimitatamente responsabili esige il consenso dei membri che rimangono a far parte dell'amministrazione ed una modificazione dello statuto.

*Si veda il disegno di revisione della Sagl; FF 2002 2950

Art. 765

B. (...)

I. (...)

¹ (...).

² Il nome, il domicilio, il luogo d'origine o, *se stranieri, la cittadinanza* e la funzione dei membri dell'amministrazione (amministratori) e delle persone autorizzate a rappresentare la società devono essere iscritti nel registro di commercio.

³ (...).

Titolo ventesimottavo: Della società a garanzia limitata

*Art. 791

IV. Iscrizione nel registro di commercio

¹ I soci devono essere iscritti nel registro di commercio indicando il loro nome, domicilio e luogo d'origine, nonché il numero e il valore nominale delle loro quote sociali.

² La notificazione per l'iscrizione è fatta dalla società.

* Si veda il disegno di revisione della Sagl; FF 2002 2950

*Art. 801

H. Relazione sulla gestione, riserve e pubblicazione

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la relazione sulla gestione, le riserve e la pubblicazione del conto annuale e del conto di gruppo si applicano per analogia.

* Si veda il disegno di revisione della Sagl; FF 2002 2950

*Art. 802

K. Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti

¹ Ogni socio può esigere dai gerenti ragguagli su tutti gli affari della società.

² Se la società non ha un ufficio di revisione, ogni socio può consultare libri e atti senza restrizioni. Se la società ha un ufficio di revisione, il diritto di consultazione è accordato soltanto in quanto sia reso verosimile un interesse legittimo.

³ Se vi è il rischio che il socio utilizzi le informazioni ottenute per scopi estranei alla società e a danno della stessa, i gerenti possono rifiutare, per quanto necessario, di fornire ragguagli o di autorizzare la consultazione; su richiesta del socio, decide l'assemblea dei soci.

⁴ In caso di rifiuto ingiustificato dell'assemblea dei soci, il giudice ordina, ad istanza del socio, che i ragguagli siano forniti o la consultazione autorizzata.

* Si veda il disegno di revisione della Sagl; FF 2002 2950

Art. 791

VI. (...)

¹ I soci devono essere iscritti nel registro di commercio indicando il loro nome, domicilio, luogo d'origine o, se stranieri, cittadinanza, nonché il numero e il valore nominale delle loro quote sociali.

² (...).

Art. 801

H. *Riserve*

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti le riserve si applicano per analogia.

Art. 802

K. (...)

¹ (...).

² (*Concerne solo il testo tedesco*)

³ (...).

⁴ (...).

***Art. 804**

A. Assemblea dei soci

I. Attribuzioni

¹ L'assemblea dei soci è l'organo supremo della società.

² All'assemblea dei soci spettano le attribuzioni intrasmissibili seguenti:

1. la modifica dello statuto;
2. la nomina e la revoca dei gerenti;
3. la nomina e la revoca dei membri dell'ufficio di revisione e del revisore del conto di gruppo;
4. l'approvazione del rapporto annuale e del conto di gruppo;
5. l'approvazione del conto annuale e la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in particolare la determinazione dei dividendi e dei tantièmes;
6. la determinazione dell'indennità dei gerenti;
7. . il scarico ai gerenti;
8. l'approvazione della cessione di quote sociali e il riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto;
9. l'approvazione della costituzione di un diritto di pegno su quote sociali, se lo statuto lo prevede;
10. la deliberazione sull'esercizio dei diritti statutari preferenziali, di prelazione o di compera;
11. l'autorizzazione dell'acquisto di quote sociali proprie da parte della società e per il tramite dei gerenti o l'approvazione di un tale acquisto;
12. il disciplinamento dettagliato in un regolamento dell'obbligo di fornire prestazioni accessorie, se lo statuto rinvia a un regolamento;
13. l'approvazione delle attività dei gerenti e dei soci che violano l'obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza, in quanto lo statuto rinunci a esigere il consenso di tutti i soci;
14. la decisione di chiedere al giudice l'esclusione di un socio per gravi motivi;
15. l'esclusione di un socio per i motivi previsti nello statuto;
16. lo scioglimento della società;
17. l'approvazione delle operazioni dei gerenti per le quali lo statuto esige il suo consenso;
18. le deliberazioni sugli oggetti che le sono riservati dalla legge o dallo statuto o che le sono sottoposti dai gerenti.

³ L'assemblea dei soci nomina i direttori, i procuratori e i mandatari. Lo statuto può conferire tale attribuzione anche ai gerenti.

* Si veda il disegno di revisione della Sagl; FF 2002 2950

Art. 804

A. (...)

I. (...)

¹ (...).

² All'assemblea dei soci spettano le attribuzioni intrasmissibili seguenti:

1. (...);
 2. (...);
 3. *la nomina e la revoca dei membri dell'ufficio di revisione;*
 4. abrogato;
 5. (...);
 6. (...);
 7. (...);
 8. (...);
 9. (...);
 10. (...);
 11. (...);
 12. (...);
 13. (...);
 14. (...);
 15. (...);
 16. (...);
 17. (...);
 18. (...).
- ³ (...).

***Art. 820**

E. Perdita di capitale e indebitamento eccessivo

¹ Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti gli avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale ed eccedenza dei debiti della società e la dichiarazione e il differimento del fallimento si applicano per analogia.

² Il giudice può differire il fallimento, ad istanza dei gerenti o di un creditore, segnatamente se i versamenti suppletivi non ancora eseguiti sono effettuati senza indugio e il risanamento appare probabile.

* Si veda il disegno di revisione della Sagl; FF 2002 2950

Art. 820

E. Perdita di capitale, *indebitamento eccessivo e insolvenza*

¹ *Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti gli avvisi obbligatori in casi di perdita di capitale, indebitamento eccessivo e insolvenza, nonché quelle concernenti la dichiarazione e il differimento del fallimento si applicano per analogia.*

² *(Concerne solo il testo tedesco)*

Titolo ventesimonono: Della società cooperativa

Art. 856

II. Diritto di controllo dei soci

1. Comunicazione del bilancio

¹ Dieci giorni almeno prima dell'assemblea generale, convocata per approvare il conto d'esercizio ed il bilancio, o prima della votazione per corrispondenza su tale argomento, dovranno depositarsi, presso la sede sociale, in modo che possano esservi facilmente consultati dai soci, il conto d'esercizio ed il bilancio, come pure la relazione dei revisori.

² Lo statuto può concedere ad ogni socio il diritto d'esigere, a spese della società una copia del conto d'esercizio e del bilancio.

Art. 857

2. Raggiugli

^{*1} I soci sono in diritto di richiamare l'attenzione dell'ufficio di revisione sulle partite dubbie e di chiedere i necessari chiarimenti.

² L'ispezione dei libri e della corrispondenza è loro concessa soltanto dietro espressa autorizzazione dell'assemblea generale o dietro decisione dell'amministrazione ed a condizione che sia salvaguardato il segreto degli affari.

³ Il giudice può ordinare che la società dia al socio, mediante estratto autenticato dei libri o della corrispondenza, informazioni su fatti determinati importanti per l'esercizio del diritto di controllo. L'ordinanza non deve compromettere gl'interessi della società.

⁴ Il diritto di controllo dei soci non potrà essere tolto o menomato né dallo statuto né dalle deliberazioni d'un organo sociale.

* Si veda il disegno concernente l'obbligo di revisione; FF 2004 3687

Art. 858

Art. 856

II. (...)

1. Comunicazione della relazione sulla gestione

¹ Dieci giorni almeno prima dell'assemblea generale, convocata per approvare la relazione sulla gestione, o prima della votazione per corrispondenza su tale argomento, la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori dovranno essere depositate presso la sede sociale, in modo che possano esservi facilmente consultate dai soci.

² Lo statuto può concedere ad ogni socio il diritto d'esigere, a spese della società una copia della relazione sulla gestione.

Art. 857

2. (...)

¹ (...).

² (...)

^{2bis} *Le disposizioni del diritto della società anonima sono applicabili per analogia alla pubblicità delle retribuzioni percepite dai gerenti e alle relative domande di raggiugli. Alle società con oltre 2000 membri si applicano le disposizioni concernenti le società con azioni quotate in borsa.*

³ *(Concerne solo il testo tedesco)*

⁴ (...).

Art. 858

Abrogato

Art. 879

A. Assemblea generale

I. Poteri

¹ L'assemblea generale dei soci costituisce l'organo supremo della società cooperativa.

² Spettano all'assemblea generale, che non può alienarli, i seguenti poteri:

1. l'approvazione e la modificazione dello statuto;
2. la nomina dell'amministrazione o dell'ufficio di revisione;
3. l'approvazione del conto d'esercizio e del bilancio e, ove sia il caso, la deliberazione sulla ripartizione dell'avanzo netto;
4. il discarico all'amministrazione;
1. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.

Art. 902

V. Doveri

1. In genere

¹ L'amministrazione ha l'obbligo di dirigere con ogni diligenza gli affari della società e di dar opera efficace all'incremento di questa.

² Essa ha l'obbligo in ispecie:

1. di preparare gli affari che saranno trattati dall'assemblea generale e d'eseguire le deliberazioni della medesima;
2. di vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la legge, lo statuto e, ove esistano regolamenti, questi ultimi, e di farsi raggugliare regolarmente dell'andamento degli affari.

^{*3} L'amministrazione risponde della regolare tenuta dei suoi processi verbali, di quelli dell'assemblea generale, dei libri necessari e dell'elenco dei soci; essa risponde inoltre dell'allestimento del conto d'esercizio e del bilancio annuale in conformità delle norme legali e della loro consegna per esame all'ufficio di revisione, come pure delle prescritte notificazioni all'ufficio del registro di commercio concernenti l'ammissione e l'uscita dei soci.

* Si veda il disegno concernente l'obbligo di revisione; FF 2004 3687

Art. 879

A. (...)

I. (...)

¹ (...).

² Spettano all'assemblea generale, che non può alienarli, i seguenti poteri:

1. (...);
2. (...);
3. *l'approvazione del conto annuale e, ove sia il caso, la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio;*
4. (...);
5. (...).

Art. 902

V. (...)

1. (...)

¹ (...).² (...).

1. (...);

2. (...).

³ L'amministrazione risponde della regolare tenuta dei suoi processi verbali, di quelli dell'assemblea generale, dei libri necessari e dell'elenco dei soci; essa risponde inoltre dell'allestimento *della relazione sulla gestione* in conformità delle norme legali e della sua consegna per esame all'ufficio di revisione, come pure delle prescritte notificazioni all'ufficio del registro di commercio concernenti l'ammissione e l'uscita dei soci.

Art. 903

2. Avviso obbligatorio in caso di insolvenza e di perdita di capitale sociale

¹ Se esiste fondato timore che la società sia insolvente, l'amministrazione deve immediatamente allestire un bilancio intermedio, nel quale i beni vanno iscritti per il loro valore venale.

² Se risulta dall'ultimo bilancio annuale e da un bilancio di liquidazione da allestire posteriormente o da un bilancio intermedio che l'attivo non è più sufficiente a coprire i debiti della società, l'amministrazione deve darne notizia al giudice. Questi pronuncerà il fallimento, ove non ricorrano le condizioni d'un differimento.

³ Nelle società che hanno emesso certificati di quota, se risulta dall'ultimo bilancio annuale che la metà del capitale sociale non è più coperta, l'amministrazione deve convocare immediatamente un'assemblea generale e dargliene notizia.

⁴ Nelle società che hanno introdotto l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi, il giudice deve essere avvertito solo quando la perdita accertata dal bilancio non sia coperta entro tre mesi da versamenti suppletivi dei soci.

⁵ Ad istanza dell'amministrazione o di un creditore e quando l'assestamento appaia probabile, il giudice può differire la dichiarazione di fallimento. Egli prende in tal caso le misure appropriate per la conservazione del patrimonio sociale, quali l'allestimento dell'inventario e la nomina d'un curatore.

⁶ Nelle società mutue d'assicurazione al beneficio d'una concessione, i crediti dei soci derivanti da contratti d'assicurazione sono parificati a crediti ordinari.

Art. 903

2. (...)

¹ *Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti gli avvisi obbligatori in casi di perdita di capitale, indebitamento eccessivo e insolvenza, nonché quelle concernenti la dichiarazione e il differimento del fallimento si applicano per analogia.*

² *Il giudice può differire il fallimento, ad istanza dell'amministrazione o di un creditore, segnatamente se i versamenti suppletivi non ancora eseguiti sono effettuati senza indugio e il risanamento appare probabile.*

³ Abrogato

⁴ Abrogato

⁵ Abrogato

⁶ Abrogato

Parte quarta: Del registro di commercio, delle ditte commerciali e della contabilità commerciale
Titolo trentesimo: Del registro di commercio

Art. 928

II. Responsabilità

¹ Gli ufficiali del registro di commercio e le autorità di vigilanza da cui dipendono direttamente sono personalmente responsabili di tutti i danni che essi o gli impiegati da loro nominati cagionano per propria colpa.

² La responsabilità delle autorità di vigilanza è stabilita conformemente alle prescrizioni sulla responsabilità delle autorità di tutela.

³ Se il danno non è risarcito dai funzionari responsabili, il Cantone risponde sussidiariamente dell'ammacco.

Art. 928

B. Pubblicità

I. In genere

¹ Il registro di commercio è pubblico. *La pubblicità si estende alle iscrizioni, alle notificazioni e ai documenti giustificativi.*

² *Le iscrizioni, gli statuti e gli atti di fondazione sono accessibili gratuitamente mediante procedura elettronica di richiamo.*

³ *Il Consiglio federale definisce le modalità della pubblicità e della pubblicazione.*

⁴ *Nelle pubblicazioni elettroniche del registro di commercio è ammessa la ricerca in base a criteri determinati, in particolare in base al nome di una persona.*

⁵ *I dati pubblicati per via elettronica non esplicano effetti giuridici e non impegnano la responsabilità delle autorità del registro di commercio.*

Art. 928a nuovo

II. Foglio ufficiale svizzero di commercio

¹ Tutte le pubblicazioni prescritte dalla legge sono fatte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

² *Le iscrizioni nel giornale devono essere pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro due giorni a contare dalla loro approvazione da parte dell'Ufficio federale del registro di commercio. Il Consiglio federale può prescrivere una pubblicazione parziale.*

³ *Il Consiglio federale emana le norme riguardanti l'organizzazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio e le modalità di pubblicazione.*

Art. 929

III. Ordinanze

1. In genere

*¹ Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti l'organizzazione, la tenuta e la sorveglianza del registro di commercio, la procedura, le notificazioni per l'iscrizione, i documenti giustificativi da produrre e l'esame degli stessi, il contenuto dell'iscrizione, le tasse e le vie di ricorso.

² Le tasse devono essere proporzionate all'importanza economica dell'impresa.

* Si veda il disegno di revisione della Sagl; FF 2002 2950

Art. 929a**Art. 930**

IV. Pubblicità

Il registro di commercio è pubblico; lo stesso dicasi delle notificazioni e dei documenti giustificativi.

Si veda l'art. 929a

Art. 929

C. Responsabilità

¹ Chi è stato illecitamente danneggiato da persone operanti nell'ambito dello stato civile nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali può chiedere il risarcimento del danno e, quando la gravità dell'offesa la giustifichi, la riparazione morale.

² Il Cantone risponde del danno.

³ La responsabilità delle autorità federali è retta dalla legge federale del 14 marzo 1958 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali.

Art. 929a

Abrogato

Art. 930

D. Ordinanze

I. In genere

¹ Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti l'organizzazione, la tenuta e la sorveglianza del registro di commercio, la procedura, le notificazioni per l'iscrizione, i documenti giustificativi da produrre e l'esame degli stessi, il contenuto dell'iscrizione e l'esame della stessa, le tasse e le vie di ricorso.

² Le tasse devono essere proporzionate all'importanza economica dell'impresa.

Art. 930a nuovo

II. Tenuta informatizzata del registro di commercio

¹ Il Consiglio federale emana le prescrizioni riguardanti la tenuta informatizzata del registro di commercio e lo scambio elettronico dei dati tra le autorità del registro di commercio. Esso può, in particolare, prescrivere ai Cantoni la tenuta informatizzata del registro di commercio, l'accettazione di documenti giustificativi inoltrati per via elettronica, la loro registrazione elettronica e la trasmissione di dati per via elettronica.

² Il Consiglio federale decide se e a quali condizioni è ammissibile la presentazione elettronica di richieste e di documenti giustificativi all'ufficio del registro di commercio. Esso può emanare prescrizioni circa la conservazione elettronica dei documenti giustificativi e prescrivere ai Cantoni l'allestimento elettronico di estratti certificati conformi del registro di commercio.

Art. 931

V. Foglio ufficiale svizzero di commercio

¹ Le iscrizioni nel registro di commercio sono pubblicate nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio* senza ritardo e per intero, a meno che la legge o un'ordinanza ne prescriva la pubblicazione parziale o per estratto.

² Parimente, tutte le pubblicazioni prescritte dalla legge sono fatte nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio*.

^{2bis} Il Consiglio federale può mettere a disposizione del pubblico anche sotto un'altra forma i dati pubblicati sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

³ Le norme riguardanti l'organizzazione del *Foglio ufficiale svizzero di commercio* sono emanate dal Consiglio federale.

***Art. 931a**

I. Notificazione

B. Iscrizioni

¹ Per quanto concerne le persone giuridiche, le notificazioni per l'iscrizione nel registro di commercio sono fatte dall'organo superiore di direzione o di amministrazione. Sono salve le disposizioni speciali concernenti gli enti e gli stabilimenti di diritto pubblico.

² Le notificazioni devono essere firmate da due membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione o da un membro autorizzato a rappresentare la persona giuridica con firma individuale. Devono essere firmate presso l'ufficio del registro di commercio o prodotte per scritto con le firme autenticate.

* Si veda il disegno di revisione della Sagl; FF 2002 2950

Art. 932

*II. Inizio degli effetti

* Si veda il disegno di revisione della Sagl; FF 2002 2950

Art. 933

*III. Effetti

¹ Nessuno può valersi dell'eccezione che ignorasse il contenuto di un'iscrizione diventata efficace per i terzi.

² Qualora una circostanza di fatto, della quale è prescritta l'iscrizione, non sia stata iscritta, essa può essere opposta al terzo solo qualora sia provato che questi ne aveva conoscenza.

* Si veda il disegno di revisione della Sagl; FF 2002 2950

Art. 931

E. Iscrizioni

I. Principio

Le iscrizioni nel registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico.

² (...). Abrogato

^{2bis} (...). Abrogato

³ (...). Abrogato

Art. 931a

II. Notificazione

¹ (...).

² (...).

³ *Una notificazione è ritenuta inoltrata se è corredata dei necessari documenti giustificativi e l'una e gli altri sono conformi ai requisiti legali.*

Art. 932

III. (Nuova numerazione)

Art. 933

IV. Effetti

¹ (Concerne solo il testo tedesco)

² (...).

*** Art. 934**

IV. Iscrizione nel registro di commercio

1. Diritto e obbligo

* Si veda il disegno di revisione della Sagl; FF 2002 2950

Art. 941

2. Diffida. Iscrizione d'ufficio

L'ufficiale del registro deve invitare gli interessati a fare le notificazioni obbligatorie ed, occorrendo, procedere d'ufficio alle iscrizioni prescritte.

Art. 943**Art. 934**

V. *(Concerne solo il testo tedesco)*

Art. 941

2. (...)

¹ *L'ufficio del registro di commercio deve invitare gli interessati a fare le notificazioni obbligatorie ed, occorrendo, procedere d'ufficio alle iscrizioni prescritte.*

² *Il Consiglio federale può prescrivere alle autorità e ai tribunali della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti e dei Comuni di:*

1. *notificare gratuitamente alle autorità del registro di commercio i fatti da iscrivere di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;*
2. *fornire gratuitamente alle autorità del registro di commercio informazioni sui fatti che rientrano nel proprio ambito di competenze e siano necessari ai fini di un'iscrizione.*

Art. 943

Abrogato

Art. 943a nuovo

IX. Responsabilità del pagamento delle tasse e delle spese

¹ *Rispondono personalmente e solidalmente del pagamento delle tasse e delle spese:*

1. *il soggetto giuridico;*
2. *tutte le persone che presentano o avrebbero dovuto presentare una notificazione per l'iscrizione oppure fanno capo ai servizi del registro di commercio.*

² *I membri uscenti dell'organo superiore di direzione di amministrazione rispondono del pagamento delle tasse e delle spese originate nell'anno successivo alla loro cancellazione dal registro di commercio.*

Titolo trentesimoprimo: Delle ditte commerciali

Art. 944

A. Formazione delle ditte

I. In genere

¹ Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico.

² Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali.

Art. 947

III. Ditte sociali

1. Società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni

a. Formazione della ditta

¹ La ditta d'una società in nome collettivo, quando non comprenda il cognome di tutti i soci, deve contenere almeno quello d'uno di essi con un'aggiunta che denoti il rapporto sociale.

² La società in nome collettivo, che ammetta nuovi soci, può mantenere inalterata la sua ditta.

³ La ditta d'una società in accomandita o d'una società in accomandita per azioni deve contenere il cognome d'uno almeno dei soci illimitatamente responsabili con un'aggiunta che denoti il rapporto sociale.

⁴ La ditta di una società in nome collettivo o in accomandita o in accomandita per azioni non deve contenere i nomi di altre persone oltre quelli dei soci illimitatamente responsabili.

Art. 956

C. Protezione della ditta

¹ Il diritto di usare la ditta d'un privato o d'una società commerciale o d'una società cooperativa, che sia stata iscritta nel registro di commercio e pubblicata nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio*, spetta esclusivamente al proprietario della medesima.

² Chiunque risenta pregiudizio per l'indebito uso d'una ditta può procedere affinché cessi l'abuso e si faccia luogo, in caso di colpa, al risarcimento dei danni.

Art. 944

A. (...).

I. (...)

¹ (...).

² *Fatti salvi gli elementi prescritti dalla legge, la ditta può essere composta esclusivamente di indicazioni generiche. Le indicazioni generiche non beneficiano tuttavia di alcuna protezione nei confronti delle ditte iscritte successivamente nel registro di commercio.*

Art. 947

III. (...)

1. (...)

a. (...)

¹ (...).

² (...).

³ (...).

⁴ (...).

⁵ *La ditta di una società in accomandita per azioni va modificata se contiene il nome di un amministratore questione cui siano state tolte la gestione e la rappresentanza o si sia dimesso.*

Art. 956

C. (...)

¹ (...).

² *Chiunque risenta pregiudizio per l'indebito uso d'una ditta può procedere affinché cessi l'abuso e si faccia luogo, in caso di colpa, al risarcimento dei danni. È fatto salvo l'articolo 944 capoverso 2.*

Titolo trentesimosecondo: Della contabilità commerciale

Osservazione in merito al diritto vigente:

Cfr. anche gli articoli 662 - 670, che sono stati abrogati. A causa della nuova collocazione delle disposizioni, non è possibile presentare una tabella sinottica del diritto vigente e delle nuove norme.

Art. 957

A. Obbligo di tenere e conservare i libri di commercio

¹ Chi ha l'obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve tenere e conservare regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall'estensione della sua azienda e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari e il risultato dei singoli esercizi annuali.

² I libri, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari possono essere tenuti e conservati per scritto, su supporto elettronico o in modo analogo, sempreché sia garantita la concordanza con i fatti aziendali cui si riferiscono.

³ Il conto d'esercizio e il bilancio devono essere conservati per scritto e muniti di firma. Gli altri libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari possono anche essere conservati su supporto elettronico o in modo analogo, sempreché possano essere resi leggibili in ogni momento.

⁴ I libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari conservati su supporto elettronico o in modo analogo hanno la stessa forza probante di quelli leggibili senza mezzi ausiliari.

⁵ Il Consiglio federale può precisare le condizioni.

Capo primo: Disposizioni generali nuovo

Art. 957

A. *Obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti*

¹ *Le ditte individuali, le società di persone e le persone giuridiche tenute a farsi iscrivere nel registro di commercio (imprese) hanno l'obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti conformemente alle disposizioni seguenti.*

² *Le ditte individuali, le associazioni e le fondazioni che non sono tenute a farsi iscrivere nel registro di commercio tengono unicamente la contabilità delle entrate e delle uscite nonché dello stato patrimoniale.*

³ *Sono fatte salve le disposizioni più severe previste da leggi speciali.*

⁴ Abrogato

⁵ Abrogato

Art. 958

B. Bilancio

I. Obbligo di allestimento

¹ Chi ha l'obbligo di tenere dei libri di commercio, deve allestire all'inizio dell'esercizio un inventario ed un bilancio, ed alla fine d'ogni esercizio annuale un inventario, un conto d'esercizio ed un bilancio.

² L'inventario, il conto d'esercizio ed il bilancio devono chiudersi entro il termine imposto dal regolare andamento dell'azienda.

Art. 957a nuovo

B. Contabilità

¹ La contabilità costituisce la base della presentazione dei conti e registra le operazioni e i fatti necessari a offrire un quadro dello stato patrimoniale e finanziario, nonché dei risultati d'esercizio dell'impresa (situazione economica).

² Osserva i principi di una tenuta regolare dei conti. Garantisce segnatamente:

1. il rilevamento completo e sistematico delle operazioni e dei fatti;
2. la prova documentata delle singole registrazioni contabili;
3. la facilità di consultazione;
4. la possibilità di una verifica.

³ Sono considerati documenti contabili tutti gli scritti necessari alla comprensione di un fatto o di un'operazione all'origine di una registrazione contabile.

⁴ La contabilità va adeguata alla natura e alla grandezza dell'impresa.

⁵ La contabilità è tenuta in una delle lingue nazionali o in inglese. Può essere tenuta per scritto, su supporto elettronico o in modo analogo.

Art. 958

C. Presentazione dei conti

I. Scopo e contenuto

¹ I conti devono offrire un quadro fedele della situazione economica dell'impresa, in particolare del suo stato patrimoniale e finanziario e dei risultati d'esercizio, affinché i terzi possano farsene un'opinione attendibile.

² I conti sono inclusi nella relazione sulla gestione. Quest'ultima contiene il conto annuale (conto individuale), che si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato.

³ La relazione sulla gestione va redatta e presentata all'organo o alla persona competente entro sei mesi dalla fine dell'esercizio. Va firmata dal presidente dell'organo di direzione o di amministrazione supremo e dalla persona incaricata dell'allestimento dei conti all'interno dell'impresa.

Art. 958a nuovo*II. Ipotesi della continuità dell'esercizio*

¹ L'allestimento dei conti si fonda sull'ipotesi che l'impresa continuerà le sue attività per un periodo prevedibile.

² Se l'impresa intende cessare in tutto o in parte l'attività o prevede non potrà evitarlo nei 12 mesi a venire, i conti devono fondarsi sul valore di alienazione. Vanno inoltre costituiti accantonamenti per coprire le spese connesse con la cessazione dell'attività.

³ Le deroghe all'ipotesi della continuità dell'esercizio vanno indicate nell'allegato. Occorre inoltre descrivere la loro influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati d'esercizio.

Art. 958b nuovo*III. Principi della presentazione regolare dei conti*

¹ La presentazione dei conti è retta in particolare dai principi seguenti:

1. la completezza;
2. l'attendibilità e l'essenzialità;
3. l'attribuzione corretta dei costi e dei ricavi ai singoli esercizi contabili;
4. la continuità della presentazione e della valutazione;
5. il divieto di compensare attivi e passivi come pure ricavi e costi.

² La situazione delle singole poste del bilancio e dell'allegato deve essere documentata mediante un inventario o in altro modo.

³ Se l'importo netto dei ricavi da forniture e servizi non eccede 75 000 franchi, si può derogare al principio della corretta attribuzione dei costi e dei ricavi, limitandosi a tenere la contabilità delle entrate e delle uscite.

⁴ Nel rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge, i conti vanno adeguati alle particolarità dell'impresa. In particolare, le designazioni e la presentazione vanno disposte in modo da tener conto delle particolarità del ramo in questione.

Art. 958c nuovo*IV. Presentazione, moneta e lingua*

¹ *Il bilancio e il conto economico possono essere redatti in forma di conto o in forma scalare. Non occorre menzionare separatamente le poste senza alcun importo o con un importo irrilevante per l'esercizio.*

² *Nel conto annuale vanno indicati, oltre ai dati dell'esercizio, i valori corrispondenti dell'esercizio precedente.*

³ *I valori devono essere espressi in moneta svizzera. Le poste in valuta estera sono valutate al tasso di cambio della data di chiusura del bilancio. Il corso di conversione applicato va menzionato nell'allegato.*

⁴ *Il rendiconto è redatto in una delle lingue nazionali o in inglese.*

Art. 958d nuovo*D. Consultazione e pubblicità*

¹ *I creditori che giustificano un interesse degno di protezione hanno diritto di prendere visione della relazione sulla gestione e della relazione di revisione.*

² *La relazione sulla gestione, la relazione sul gruppo e la relazione di revisione devono essere trasmesse all'ufficio del registro di commercio, che le pubblica per via elettronica, se:*

- 1. la società è debitrice di un prestito in obbligazioni;*
- 2. le azioni della società sono quotate in borsa.*

³ *Se la relazione sulla gestione, la relazione sul gruppo e la relazione di revisione devono essere trasmesse all'ufficio del registro di commercio, l'impresa è tenuta a inviarne un esemplare, a spese del richiedente, a chiunque ne faccia richiesta entro un anno a contare dall'approvazione del conto annuale.*

Art. 958e nuovo*E. Conservazione*

¹ *I libri, i documenti contabili, la relazione sulla gestione e la relazione di revisione devono essere conservati per dieci anni. Il termine di conservazione decorre dalla fine dell'esercizio.*

² *L'impresa deve conservare un originale firmato della relazione sulla gestione e della relazione di revisione.*

³ *I libri e i documenti contabili possono essere conservati per scritto, su supporto elettronico o in modo analogo, sempreché sia garantita la concordanza con le operazioni e i fatti cui si riferiscono e possano essere resi leggibili in ogni momento.*

⁴ *Il Consiglio federale può precisare le condizioni.*

Art. 959

II. Norme per l'allestimento

1. Verità e chiarezza del bilancio

Il conto d'esercizio ed il bilancio annuale devono essere allestiti secondo i principi generalmente ammessi dalla pratica commerciale, in modo completo e chiaro, sì da mostrare agli interessati con la maggiore evidenza e verità la situazione economica dell'azienda.

Capo secondo: Conto annuale nuovo**Art. 959***A. Bilancio**I. Scopo del bilancio, requisiti per l'iscrizione a bilancio*

¹ *Il bilancio espone la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa alla data della sua chiusura.*

² *Vanno iscritti negli attivi del bilancio gli elementi patrimoniali di cui si può disporre in virtù di eventi passati, se è probabile che comportino un afflusso di fondi e se il loro valore può essere valutato in modo attendibile. Gli altri elementi patrimoniali non possono essere iscritti a bilancio.*

³ *Vanno iscritti nell'attivo circolante le liquidità e gli altri attivi che saranno presumibilmente convertiti in liquidità entro un anno dalla chiusura del bilancio o nell'ambito del normale ciclo operativo dell'impresa. Gli altri attivi vanno iscritti nell'attivo fisso.*

⁴ *Vanno iscritti a bilancio quali debiti gli impegni risultanti da eventi passati, se è probabile che comportino un deflusso di fondi e il loro importo può essere valutato in modo attendibile. Gli impegni fittizi non possono essere iscritti a bilancio.*

⁵ *Sono considerati a breve termine gli impegni che giungeranno presumibilmente a scadenza entro un anno dalla chiusura del bilancio o nell'ambito del normale ciclo operativo dell'impresa. Gli altri impegni sono considerati a lungo termine.*

⁶ *Il capitale proprio dev'essere indicato e articolato in funzione della forma giuridica dell'impresa.*

Art. 959a nuovo*II. Articolazione minima*

¹ Negli attivi devono essere indicate singolarmente e in ordine di liquidità decrescente almeno le poste seguenti:

1. attivo circolante:
 - a. liquidità;
 - b. crediti da forniture e servizi;
 - c. altri crediti a breve termine;
 - d. scorte e prestazioni non ancora fatturate;
 - e. ratei e risconti attivi.
2. Attivo fisso:
 - a. immobilizzazioni finanziarie;
 - b. immobilizzazioni materiali;
 - c. immobilizzazioni immateriali.

² Nei passivi devono essere indicate singolarmente e in ordine decrescente di scadenza almeno le poste seguenti:

1. debiti a breve termine:
 - a. debiti per acquisti e prestazioni;
 - b. altri debiti a breve termine;
 - c. debiti a breve termine fruttiferi di interessi;
 - d. ratei e risconti passivi.
2. Debiti a lungo termine:
 - a. debiti a lungo termine fruttiferi di interessi;
 - b. accantonamenti e riserve o poste analoghe previste dalla legge.
3. Capitale proprio:
 - a. capitale sociale, capitale dei soci o della fondazione, se del caso suddiviso secondo la categoria di diritti di partecipazione;
 - b. riserve da capitale;
 - c. riserve da utili o perdite accumulate, da iscriversi quale posta negativa;
 - d. quote proprie di capitale, da iscriversi quale posta negativa alla lettera c.

³ Nel bilancio o nell'allegato devono figurare singolarmente altre poste qualora ciò sia essenziale affinché i terzi possano valutare la situazione patrimoniale o finanziaria oppure rientri nelle consuetudini del ramo in cui opera l'impresa.

⁴ I crediti e i debiti nei confronti di soci e organi o di imprese di cui si detiene una partecipazione devono essere indicati separatamente.

Art. 959b nuovo*B. Conto economico*

¹ Il conto economico espone l'evoluzione dei risultati dell'impresa durante l'esercizio. Può essere compilato sotto forma di conto economico della produzione o di conto economico della vendita.

² Il conto economico della produzione (metodo dei costi totali) deve contenere almeno le poste seguenti, da indicarsi singolarmente:

1. importo netto dei ricavi da forniture e servizi;
2. spese per il materiale, compresa la variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione e delle prestazioni non fatturate;
3. spese per il personale;
4. altre spese;
5. onere e reddito finanziari;
6. ammortamenti e rettifiche di valore;
7. onere e reddito straordinari;
8. utile o perdita annuale.

³ Il conto economico della vendita (metodo dei costi delle vendite) deve contenere almeno le poste seguenti, da indicarsi singolarmente:

1. importo netto dei ricavi da forniture e servizi;
2. prezzo di acquisizione o costo di produzione dei prodotti e delle prestazioni venduti;
3. spese di amministrazione e costi di distribuzione;
4. onere e reddito finanziari;
5. onere e reddito straordinari;
6. utile o perdita annuale.

⁴ L'attribuzione all'organo superiore di direzione e di amministrazione, alla direzione e ai lavoratori di opzioni su diritti di partecipazione deve figurare quale spesa per il personale.

⁵ Nell'allegato al conto economico della vendita devono inoltre figurare le spese per il personale e una posta sugli ammortamenti e le rettifiche di valore.

⁶ Altre poste devono figurare nel conto economico o nell'allegato, sempreché ciò sia essenziale affinché i terzi possano valutare i risultati d'esercizio.

Art. 959c nuovo**C. Allegato**

¹ *L'allegato completa e illustra le altre parti del conto annuale. Esso contiene:*

1. *informazioni sui principi applicati per la stesura del conto annuale, nella misura in cui non si tratti di principi prescritti dalla legge;*
2. *informazioni, articolazioni e spiegazioni complementari inerenti a poste del bilancio e del conto economico;*
3. *altre informazioni prescritte dalla legge.*

² *L'allegato deve inoltre contenere le seguenti informazioni, sempreché non risultino dal bilancio o dal conto economico:*

1. *la ditta o il nome, la forma giuridica e la sede dell'impresa;*
2. *la media annua di posti a tempo pieno;*
3. *la ditta, la forma giuridica e la sede delle imprese di cui è direttamente o indirettamente detenuta una partecipazione e la quota del capitale e dei diritti di voto;*
4. *l'acquisto e l'alienazione di quote proprie, nonché il numero di quote proprie detenute, comprese quelle detenute da un'impresa di cui si detiene una partecipazione; vanno parimenti indicate le condizioni di acquisto e di alienazione delle quote proprie;*
5. *il saldo complessivo degli impegni derivanti da operazioni di leasing analoghe a contratti di vendita;*
6. *separatamente, l'importo complessivo delle fidejussioni, degli impegni di garanzia e delle costituzioni di pegni a favore di terzi;*
7. *l'importo complessivo degli attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire debiti propri, come pure degli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà;*
8. *gli strumenti finanziari derivati, gli obblighi di acquisto e di vendita e le poste analoghe;*
9. *i rischi straordinari;*
10. *spiegazioni su altri eventi che hanno esercitato un'influenza importante o straordinaria sul conto annuale;*
11. *gli eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio;*
12. *se del caso, le cause delle dimissioni anticipate dell'ufficio di revisione.*

³ *Le imprese debtrici di prestiti in obbligazioni devono fornire informazioni sul loro importo, il tasso d'interesse, la scadenza e le altre condizioni.*

Art. 960**2. Valutazioni**

¹ Le partite dell'inventario, del conto d'esercizio e del bilancio devono essere espresse in moneta svizzera.

² Gli elementi dell'attivo non possono essere iscritti per un valore superiore a quello che rappresentano per l'azienda alla data del bilancio.

³ Rimangono riservate le norme contrarie sull'allestimento dei bilanci delle società anonime, delle società in accomandita per azioni, delle società a garanzia limitata, delle società mutue d'assicurazione e delle società cooperative di credito.

Art. 960**D. Valutazione****I. Principi**

¹ *Gli attivi e i debiti devono essere valutati separatamente.*

² *La valutazione va effettuata con prudenza, ma non deve tradursi nella costituzione di riserve arbitrarie.*

³ *Se vi sono indizi concreti che gli attivi siano sopravvalutati o che gli accantonamenti siano insufficienti, i valori vanno verificati ed eventualmente adeguati.*

Art. 960a nuovo**II. Attivi****A. In genere**

¹ *In occasione della prima contabilizzazione, il valore di un attivo si determina in base al prezzo di acquisizione o di produzione del medesimo.*

² *Nell'ambito delle valutazioni susseguenti, il valore di un attivo non può essere superiore al suo prezzo di acquisizione o di produzione. Sono fatte salve le disposizioni concernenti determinate categorie di attivi.*

³ *Il deprezzamento dovuto all'utilizzazione e gli altri deprezzamenti durevoli vanno presi in considerazione rispettivamente mediante ammortamenti e rettifiche di valore. Gli ammortamenti e le rettifiche di valore vanno operati in conformità ai principi generalmente ammessi nel commercio. Devono essere direttamente o indirettamente detratti dall'attivo in questione e iscritti come oneri del conto economico; non possono essere iscritti nel passivo.*

⁴ *È possibile operare ammortamenti e rettifiche di valore supplementari a fini di sostituzione o allo scopo di garantire durevolmente la prosperità dell'impresa. Alle stesse condizioni si può rinunciare a sciogliere ammortamenti o rettifiche di valore che non hanno più ragione d'essere.*

⁵ *Se vengono sciolti accantonamenti o rettifiche di valore che non hanno più giustificazione, il loro importo complessivo deve essere iscritto separatamente nel conto economico o nell'allegato. Le norme sui valori massimi della valutazione devono essere osservate.*

Art. 960b nuovo**2. Crediti e attivi quotati in borsa**

¹ *In occasione della prima contabilizzazione, i crediti devono essere valutati al loro valore nominale.*

² *Nell'ambito delle valutazioni susseguenti, gli attivi quotati in borsa possono essere valutati al corso della data di chiusura del bilancio, anche se superiore al valore di acquisizione. Tale regola non si applica alle immobilizzazioni finanziarie. Se la valutazione è operata in base al corso della data di chiusura del bilancio, tale corso si applica a tutti gli attivi quotati in borsa. L'allegato deve segnalare tale metodo di valutazione. Nel caso dei titoli e delle merci, il valore complessivo degli attivi in questione deve essere indicato separatamente.*

³ *Sei titoli e merci sono valutati al corso della data di chiusura del bilancio, possono essere costituite riserve di fluttuazione per tenere conto delle variazioni del corso. Tale regola si applica anche alle immobilizzazioni finanziarie.*

Art. 960c nuovo**3. Scorte e prestazioni non fatturate**

¹ *Sono considerate scorte le materie gregge, i prodotti in corso di fabbricazione e quelli finiti, come pure le merci.*

² *Nell'ambito delle valutazioni successive delle scorte e delle prestazioni non fatturate, va preso in considerazione il valore d'alienazione ottenibile alla data di chiusura del bilancio, tenuto conto dei costi che devono ancora essere sostenuti, se tale valore è inferiore al prezzo di acquisizione o di produzione.*

Art. 960d nuovo**4. Immobilizzazioni**

¹ *Per immobilizzazioni s'intendono i valori detenuti in vista di un'utilizzazione a lungo termine.*

² *Per lungo termine s'intende un periodo superiore a dodici mesi.*

³ *Per partecipazioni s'intendono le quote del capitale di altre imprese, che sono detenute come immobilizzazioni e procurano un'influenza determinante. Quest'ultima è presunta se le quote rappresentano almeno il 20 per cento dei diritti di voto.*

Art. 960e nuovoIII. *Debiti*

¹ *I debiti devono essere valutati al loro valore nominale.*

² *Se in base a eventi passati v'è motivo di prevedere che gli esercizi futuri saranno gravati da oneri, occorre costituire a carico del conto economico gli accantonamenti presumibilmente necessari. Se il loro importo non può essere stimato in modo attendibile, nell'allegato devono figurare indicazioni circa il fabbisogno di accantonamenti.*

³ *Possono inoltre essere costituiti accantonamenti per:*

- 1. le spese regolari derivanti da impegni di garanzia;*
- 2. il risanamento di immobilizzazioni materiali;*
- 3. le ristrutturazioni;*
- 4. garantire durevolmente la prosperità dell'impresa.*

⁴ *Gli accantonamenti non più giustificati non devono essere sciolti. In caso di scioglimento, il loro importo deve essere indicato separatamente nell'allegato o nel conto economico qualora ecceda quello degli accantonamenti di nuova costituzione.*

Art. 960f nuovo

IV. Rapporto con il diritto fiscale

Gli ammortamenti, le rettifiche di valore e gli accantonamenti devono essere sciolti se non sono riconosciuti dalle autorità fiscali. Lo scioglimento è operato nell'esercizio in cui la tassazione passa in giudicato e il suo importo complessivo deve essere indicato nell'allegato.

Art. 961

III. Firma

Il conto d'esercizio e il bilancio devono essere sottoscritti dal titolare della ditta o, dato il caso, da tutti i soci personalmente responsabili; nelle società anonime o in accomandita per azioni o a garanzia limitata o cooperative, essi devono essere sottoscritti dalle persone cui è affidata la gestione.

Capo terzo: Conti delle grandi imprese nuovo**Art. 961**

A. Requisiti supplementari della relazione sulla gestione:

¹ *Le imprese soggette per legge alla revisione ordinaria devono:*

1. *fornire informazioni supplementari nell'allegato al conto annuale;*
2. *allestire il conto dei flussi di tesoreria nell'ambito del conto annuale;*
3. *redigere una relazione annuale.*

² *Nell'allegato al conto annuale devono fornire le seguenti indicazioni supplementari:*

1. *i debiti a lungo termine fruttiferi di interessi, suddivisi per scadenze a un anno, a due fino a cinque anni e a oltre cinque anni;*
2. *l'esecuzione di una valutazione dei rischi;*
3. *le retribuzioni complessive percepite dai membri dell'organo superiore di direzione e di amministrazione;*
4. *l'onorario percepito dall'ufficio di revisione per la revisione e altre prestazioni, indicando separatamente gli importi corrispondenti;*
5. *altre informazioni prescritte dalla legge.*

Art. 961a nuovo

B. Conto dei flussi di tesoreria

¹ *Il conto dei flussi di tesoreria espone separatamente i flussi di fondi derivanti dall'attività aziendale, finanziaria e di investimento.*

² *Se viene allestito un conto di gruppo, si può rinunciare a integrare il conto dei flussi di tesoreria nel conto individuale.*

Art. 961b nuovo

C. Relazione annuale

¹ *La relazione annuale espone l'andamento degli affari e la situazione economica dell'impresa e, se necessario, del gruppo alla fine dell'esercizio, evidenziandone gli aspetti che non figurano nel conto annuale.*

² *La relazione annuale deve segnatamente fornire ragguagli su:*

1. *lo stato delle ordinazioni e dei mandati;*
2. *le attività di ricerca e di sviluppo;*
3. *la situazione e lo sviluppo dei principali settori d'attività;*
4. *gli eventi straordinari;*
5. *le prospettive per il futuro.*

³ *La relazione annuale non deve contraddire il quadro offerto dal conto annuale per quanto attiene allo stato patrimoniale e finanziario e i risultati d'esercizio.*

Capo quarto: Allestimento dei conti in base a una normativa tecnica nuovo**Art. 962***A. In genere*

¹ *In aggiunta al conto annuale allestito conformemente al Codice delle obbligazioni, devono allestire i conti in base a una normativa tecnica:*

1. *le società quotate in borsa, qualora la borsa lo prescriva;*
2. *le società cooperative con almeno 2 000 soci;*
3. *le associazioni e le fondazioni soggette per legge a una revisione ordinaria.*

² *Possono inoltre chiedere che i conti vengano allestiti in base a una normativa tecnica:*

1. *i soci che detengano almeno il 10 per cento del capitale sociale;*
2. *il 10 per cento dei soci di una società cooperativa o il 20 per cento dei membri di un'associazione;*
3. *i soci o i membri personalmente responsabili o tenuti a eseguire versamenti suppletivi.*

³ *Tale obbligo viene meno qualora sia allestito un conto di gruppo conformemente alle disposizioni della presente legge.*

⁴ *L'allestimento della contabilità in base a una normativa tecnica non è determinante ai fini del calcolo dell'imposta da parte delle autorità competenti.*

Art. 962a nuovo*B. Normative tecniche*

¹ *Il Consiglio federale designa le normative applicabili e stabilisce i criteri che presiedono alla scelta della normativa.*

² *La normativa prescelta deve essere adottata integralmente e per l'intero conto annuale. Il rispetto di tale condizione deve essere attestato da un perito revisore abilitato.*

³ *Il rendiconto allestito in base a una normativa tecnica va designato come tale. Deve essere presentato all'organo superiore in occasione dell'approvazione della relazione sulla gestione, ma non necessita di una specifica approvazione.*

Art. 962*C. Durata dell'obbligo di conservare*

¹ *I libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari devono essere conservati per dieci anni.*

² *Il termine di conservazione decorre dalla fine dell'esercizio annuale nel quale sono state fatte le ultime iscrizioni, sono stati stesi i documenti contabili ed è stata ricevuta o spedita la corrispondenza d'affari.*

Art. 963**D. Obbligo di edizione**

¹ Chi ha l'obbligo di tenere libri di commercio può, nelle controversie concernenti l'azienda, essere obbligato a produrre detti libri, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari, in quanto sia giustificato un interesse degno di protezione e il giudice reputi l'edizione necessaria ai fini della prova.

² Se i libri di commercio, i documenti contabili o la corrispondenza d'affari sono conservati su supporto elettronico o in modo analogo, il giudice o l'autorità autorizzata a chiederne l'edizione in virtù del diritto pubblico può ordinare che:

1. siano prodotti in modo da essere leggibili senza mezzi ausiliari; o
1. siano resi disponibili i mezzi atti a renderli leggibili.

Capo quinto: Conto di gruppo nuovo**Art. 963****A. Allestimento obbligatorio**

¹ *La persona giuridica soggetta all'obbligo di rendiconto che controlla altre imprese deve allestire un conto annuale consolidato (conto di gruppo) nell'ambito della relazione sulla gestione.*

² *Una persona giuridica controlla altre imprese se:*

1. *dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti dell'organo supremo;*
2. *dispone direttamente o indirettamente del diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione e di amministrazione; o*
3. *vi esercita un'influenza dominante in virtù dello statuto, dell'atto di fondazione, di disposizioni contrattuali o di strumenti analoghi.*

Art. 963a nuovo**B. Sottogruppo**

¹ *Se fa parte di un gruppo il cui conto consolidato è stato redatto e verificato secondo le disposizioni svizzere o secondo disposizioni estere equivalenti, una persona giuridica deve allestire un conto consolidato per il sottogruppo soltanto qualora lo richiedano soci che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale.*

² *Se si rinuncia ad allestire un conto consolidato per il sottogruppo, il conto consolidato del gruppo deve essere presentato conformemente alle disposizioni applicabili al conto annuale.*

Art. 963b nuovo*C. Cerchia da consolidare*

¹ *Nel conto di gruppo occorre includere le imprese controllate. Non vanno incluse le imprese:*

- 1. che verranno verosimilmente controllate al massimo per due anni;*
- 2. le cui attività sono soggette a notevoli restrizioni di lunga durata che ne diminuiscono sostanzialmente la capacità di trasferire fondi all'impresa controllante.*

² *L'allegato deve fornire le seguenti indicazioni riguardo alle imprese controllate non incluse nel conto di gruppo:*

- 1. la ditta o il nome e la sede;*
- 2. la forma di controllo e, se del caso, la sua ampiezza.*

Art. 963c nuovo*D. Normative tecniche*

L'articolo 962a si applica all'allestimento del conto di gruppo in base a una normativa tecnica.

Disposizioni transitorie della legge federale del 30 marzo 1911

Disposizioni transitorie dei titoli ventesimosesto e trentesimosecondo

Art. 1

A. Regola generale

¹ *Il titolo finale del Codice civile si applica alla presente legge in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.*

² *Dall'entrata in vigore della nuova legge, le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti.*

Art. 2

B. Termine di adeguamento

¹ *Le società che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro di commercio ma non sono conformi alle nuove disposizioni devono adeguare il loro statuto e i loro regolamenti entro due anni.*

² *Le disposizioni statutarie e regolamentari non conformi al nuovo diritto restano in vigore sino al loro adeguamento, ma al massimo per due anni.*

Art. 3

C. Azioni al portatore

¹ *Due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, le azioni al portatore sono considerate azioni nominative.*

² *Il consiglio d'amministrazione deve modificare lo statuto se l'assemblea generale omette di farlo entro tale termine.*

³ *Subito dopo la conversione delle azioni al portatore in azioni nominative, il consiglio d'amministrazione prende i provvedimenti necessari alla sostituzione delle azioni al portatore emesse.*

⁴ *Sino al momento della loro conversione in azioni nominative, le azioni al portatore devono essere designate come tali nello statuto e nell'iscrizione del registro di commercio.*

Art. 4

D. Aumento di capitale autorizzato e condizionale

Il diritto previgente si applica agli aumenti di capitale autorizzati e condizionali deliberati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Tali deliberazioni non possono più essere prorogate.

Art. 5*E. Rendiconto*

¹ *Le disposizioni del titolo trentesimosecondo si applicano a partire dall'esercizio che ha inizio due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.*

² *Le disposizioni relative al conto di gruppo si applicano al più tardi all'esercizio che ha inizio tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.*

³ *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 961 sono determinanti il bilancio complessivo e la cifra d'affari dei due esercizi precedenti l'entrata in vigore della presente legge.*

⁴ *In occasione delle due prime applicazioni delle norme sulla presentazione dei conti, l'impresa può rinunciare a indicare le cifre dell'esercizio precedente e derogare al principio della continuità della presentazione e dell'articolazione.*

Sostituzione di espressioni

1. (Concerne solo il testo tedesco)
2. Negli articoli 859 capoversi 1 - 3, 860 capoverso 1, 861 capoversi 1 - 3, 863 capoversi 1 e 3, l'espressione «avanzo netto» è sostituita con «utile risultante dal bilancio».
3. Negli articoli 940 titolo marginale e capoverso 1, 941 e 955 l'espressione «ufficiale del registro» è sostituita con «ufficio del registro di commercio».
4. Negli articoli 727f capoversi 1 e 2, 813 capoverso 2, 895 capoverso 2, 928 capoverso 1, 939 capoverso 1, l'espressione «ufficiale del registro di commercio» è sostituita con «ufficio del registro di commercio».

MODIFICA DEL CODICE CIVILE (CC)**Art. 65**

2. Competenze

¹ L'assemblea sociale risolve circa l'ammissione o l'esclusione dei soci, elegge la direzione e decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'associazione.

² Essa esercita la sorveglianza sopra la gestione di questi ultimi, e li può sempre revocare, impregiudicate le ragioni che loro competessero per contratto.

³ Il diritto di revoca esiste per legge nei casi in cui sia giustificato da gravi motivi.

***Art. 69a**

2. Contabilità

La direzione tiene la contabilità delle entrate e delle uscite nonché dello stato patrimoniale dell'associazione. Se l'associazione è obbligata a farsi iscrivere nel registro di commercio, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni sulla contabilità commerciale.

* Si veda il disegno concernente l'obbligo di revisione; disposizione introdotta nell'ambito dei dibattiti parlamentari

Art. 65

2. (...)

¹ (...).

² (...).

³ (...).

⁴ *Stabilisce la retribuzione dei membri della direzione in quanto gli statuti non dispongano altrimenti.*

Art. 69a

2. (...)

La direzione tiene la contabilità dell'associazione conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la contabilità commerciale.

Art. 69d nuovo

B^{bis}. Indebitamento eccessivo e insolvenza

¹ *Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti gli avvisi obbligatori in casi di indebitamento eccessivo e insolvenza, nonché quelle concernenti la dichiarazione e il differimento del fallimento si applicano per analogia alle società tenute a farsi iscrivere nel registro di commercio.*

² *Il giudice può differire il fallimento, ad istanza della direzione o di un creditore, segnatamente se i versamenti suppletivi non ancora eseguiti sono effettuati senza indugio e il risanamento appare probabile.*

*** Art. 83a**

II. Contabilità

¹ L'organo superiore della fondazione tiene i libri di commercio della fondazione conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni sulla contabilità commerciale.

² Se per conseguire il suo fine la fondazione esercita uno stabilimento d'indole commerciale, si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni sul rendiconto e la pubblicazione del conto annuale della società anonima.

* Si veda il disegno concernente l'obbligo di revisione; disposizione introdotta nell'ambito dei dibattiti parlamentari

Art. 83a

II. (...)

¹ *(Concerne solo il testo tedesco).*

² Abrogato

Art. 84c nuovo

c^{quater} Pubblicità delle retribuzioni

L'organo superiore della fondazione comunica ogni anno all'autorità di vigilanza l'importo totale delle retribuzioni corrispostegli. Se del caso, occorre comunicare anche le retribuzioni corrisposte alla direzione.

Modifica della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 6a

Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e con i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione

¹ Il Consiglio federale emana principi relativi:

a. allo stipendio (prestazioni accessorie comprese) dei quadri di grado più elevato e del personale retribuito con importi analoghi:

1. della Posta svizzera e delle Ferrovie federali svizzere,
2. di altre aziende e di altri stabilimenti della Confederazione soggetti alla presente legge in qualità di unità amministrative decentralizzate;

b. all'onorario (prestazioni accessorie comprese) dei membri del consiglio d'amministrazione o di un analogo organo di direzione superiore delle aziende e degli stabilimenti di cui alla lettera a.

² Il Consiglio federale emana principi relativi ad altre condizioni contrattuali convenute con le persone di cui al capoverso 1, in particolare per quanto concerne la previdenza professionale e le indennità di partenza.

³ Il Consiglio federale emana altresì principi relativi alle occupazioni accessorie esercitate dalle persone di cui al capoverso 1 lettera a. Le occupazioni accessorie retribuite che compromettono le prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con l'azienda o lo stabilimento oppure che rischiano di generare un conflitto con gli interessi dell'azienda o dello stabilimento richiedono il consenso del Consiglio federale. Esso disciplina l'obbligo di versare gli introiti provenienti da queste attività.

⁴ La somma globale degli stipendi e degli onorari (prestazioni accessorie comprese) delle persone di cui al capoverso 1 e le altre condizioni contrattuali convenute con queste persone sono accessibili al pubblico. Lo stipendio o l'onorario (prestazioni accessorie comprese) del presidente della direzione e del consiglio d'amministrazione o di un analogo organo di direzione superiore è reso noto singolarmente.

⁵ I principi di cui ai capoversi 1–4 si applicano anche alle aziende con sede in Svizzera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta da un'azienda o da uno stabilimento soggetto alla presente legge.

⁶ Il Consiglio federale provvede affinché i principi di cui ai capoversi 1–5 siano applicati per analogia alle aziende con sede in Svizzera disciplinate dal diritto privato e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confederazione. Alle aziende quotate in borsa si applica unicamente il principio di cui al capoverso 4.

Art. 6a

(...).

¹ (...).

² (...).

³ (...).

⁴ La somma globale degli stipendi e degli onorari (prestazioni accessorie comprese) delle persone di cui al capoverso 1 e le altre condizioni contrattuali convenute con queste persone sono accessibili al pubblico. Lo stipendio o l'onorario (prestazioni accessorie comprese) del presidente della direzione e *dei membri del consiglio d'amministrazione* o di un analogo organo di direzione superiore è reso noto singolarmente.

⁵ (...).

⁶ (...).

Modifica del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP)

Art. 326^{quinquies} nuovo

Omissione della notificazione all'ufficio del registro di commercio

Chiunque viene meno all'obbligo di notificare per iscrizione un fatto all'ufficio del registro di commercio è punito con la multa.

Legge federale ...

[La necessità di modificare altre leggi federali verrà esaminata durante la procedura di consultazione in concorso con gli Uffici e i servizi competenti]

ALLEGATO 2: Variante II

In caso di introduzione della riduzione autorizzata del capitale, gli articoli 627 numero 8, 656a capoverso 4, 656b capoverso 2 numero 4 e 704 capoverso 1 numero 4 dovrebbero essere modificati di conseguenza.

Per gli articoli 650, 652b – 653q si veda la variante principale relativa alla forbice di capitale.

Coincide in parte con l'art. 651

Art. 652i nuovo

II. Aumento autorizzato

1. Autorizzazione

¹ *L'assemblea generale può adottare una disposizione statutaria che autorizzi il consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale azionario entro un termine non superiore a cinque anni. Il termine decorre dalla deliberazione dell'assemblea generale. Se la legge dispone altrimenti, si applicano le norme sull'aumento ordinario di capitale.*

² *Il capitale autorizzato non può eccedere di oltre la metà il capitale azionario esistente.*

³ *Lo statuto indica di quale ammontare il consiglio d'amministrazione può aumentare il capitale azionario. Deve inoltre contenere le indicazioni richieste in caso di aumento ordinario, eccettuate quelle concernenti il prezzo d'emissione e il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo.*

⁴ *Lo statuto può stabilire i gravi motivi per cui il consiglio d'amministrazione può limitare o sopprimere il diritto d'opzione.*

⁵ *Entro trenta giorni dalla deliberazione dell'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione deve notificarla per iscrizione all'ufficio del registro di commercio; in caso contrario la deliberazione decade.*

Art. 652j nuovo

2. Decisione di aumento

Entro i limiti dell'autorizzazione, il consiglio d'amministrazione può procedere ad aumenti del capitale azionario. Esso emana le disposizioni necessarie e, in quanto lo statuto non disponga altrimenti, decide in merito alla specie dei conferimenti e alle assunzioni di beni.

Art. 652k nuovo**3. Modificazione dello statuto**

¹ Dopo ogni aumento del capitale azionario, il consiglio d'amministrazione opera le necessarie modificazioni dello statuto. Esso riduce di conseguenza l'ammontare del capitale autorizzato.

² Entro trenta giorni dalla deliberazione, il consiglio d'amministrazione deve notificare per iscrizione all'ufficio del registro di commercio la modificazione dello statuto e gli accertamenti da lui fatti.

³ Scaduto il termine per l'aumento autorizzato del capitale, il consiglio d'amministrazione abroga la relativa disposizione statutaria. Non è a tal fine necessario l'atto pubblico.

Art. 653s nuovo**B. Riduzione autorizzata****1. Autorizzazione**

¹ L'assemblea generale può adottare una disposizione statutaria che autorizzi il consiglio d'amministrazione a ridurre il capitale azionario entro un termine non superiore a cinque anni. Il termine decorre dalla deliberazione dell'assemblea generale. Se la legge non dispone altrimenti, si applicano le norme sulla riduzione ordinaria di capitale.

² Il capitale autorizzato non può essere inferiore alla metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.

³ Lo statuto indica di quale ammontare il consiglio d'amministrazione può ridurre il capitale azionario.

⁴ Entro trenta giorni dalla deliberazione dell'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione deve notificarla per iscrizione all'ufficio del registro di commercio; in caso contrario la deliberazione decade.

Art. 653t nuovo**2. Decisione di riduzione**

Entro i limiti dell'autorizzazione, il consiglio d'amministrazione può procedere a riduzioni del capitale azionario. Esso emana le disposizioni necessarie e, in quanto lo statuto non disponga altrimenti, decide in merito alle modalità della riduzione e all'impiego dei fondi resisi disponibili a seguito della riduzione del capitale.

Art. 653u nuovo**3. Modificazione dello statuto**

¹ Dopo ogni riduzione del capitale azionario, il consiglio d'amministrazione opera le necessarie modificazioni dello statuto.

² La decisione del consiglio d'amministrazione circa la riduzione del capitale azionario richiede l'atto pubblico.

³ Entro trenta giorni dalla decisione, il consiglio d'amministrazione deve notificare per iscrizione all'ufficio del registro di commercio la modificazione dello statuto.

⁴ Scaduto il termine per la riduzione autorizzata del capitale, il consiglio d'amministrazione abroga la relativa disposizione statutaria. Non è a tal fine necessario l'atto pubblico.